Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 126

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **ROMA - Sabato, 18 maggio 1968** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo dei Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1968, n. **625**.

Soppressione dell'Archivio notarile mandamentale di Avigliano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 11 luglio 1889, col quale venne istituito l'archivio notarile mandamentale di Avigliano (distretto notarile di Potenza);

Visto l'art. 248 del regolamento per l'esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89, riguardante l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Visto l'art. 3, primo comma, della legge 17 maggio 1952, n. 629;

Visti gli articoli 23 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Visti gli articoli 12, primo comma, e 28, secondo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Viste le deliberazioni dei comuni di Avigliano, Filiano e Ruoti rispettivamente in data 9 settembre 1967, 29 novembre 1967 e 8 ottobre 1967;

Visto il parere del conservatore dell'Archivio notarile distrettuale di Potenza in data 30 gennaio 1968;

Visto il parere del procuratore della Repubblica di Potenza in data 9 dicembre 1967;

Considerata l'irrilevante attività dell'archivio notarile mandamentale predetto che non risponde ad alcuna concreta utilità per la popolazione;

Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

L'Archivio notarile mandamentale di Avigliano è soppresso.

Gli atti che vi sono conservati, relativi agli ultimi cento anni, saranno depositati nel competente archivio notarile distrettuale; gli atti notarili, ricevuti dai notai cessati anteriormente ai cento anni, saranno depositati al competente archivio di Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1968

SARAGAT

REALE

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1968
Atti del Governo, registro n. 219, *foglio n.* 127. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1968, n. **626**.

Riordinamento delle attribuzioni e della composizione dei Comitati di Ministri aventi competenza in materia economica e finanziaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, e 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 18, comma quinto, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, concernente delega al Governo per il riordinamento delle attribuzioni e della composizione dei Comitati di Ministri aventi competenza in materia economica e finanziaria;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'esercizio delle attribuzioni previste dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio si attiene alle direttive generali del Comitato interministeriale per la programmazione economica per la ripartizione globale dei flussi monetari tra le varie destinazioni, in conformità alle linee di sviluppo fissate dal programma economico nazionale.

In particolare, le predette direttive sono enunciate dal C.I.P.E. insieme con le linee generali per l'impostazione del progetto del bilancio di previsione dello Stato.

Art. 2.

Il Comitato interministeriale dei prezzi si attiene alle direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica per quanto riguarda la determinazione dei settori economici e delle categorie di beni o servizi relativamente ai quali lo stesso C.I.P. esercita le attribuzioni di sua competenza a norma delle disposizioni vigenti.

Art. 3.

Il Comitato di Ministri di cui all'art. 3 della legge 11 agosto 1960, n. 933 è soppresso e le attribuzioni ad esso demandate dal primo comma dello stesso articolo sono trasferite al Comitato interministeriale per la programmazione economica nella composizione prevista dall'art. 18 secondo comma della legge 27 febbraio 1967, n. 48.

La determinazione degli emolumenti di cui al secondo comma dell'art. 3 della legge 11 agosto 1960, n. 933 è demandata al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Per le nomine previste dall'art. 6, comma secondo, della legge 11 agosto 1960, n. 933, in luogo del soppresso Comitato di Ministri, sono sentiti i Ministri che facevano parte del comitato medesimo ed il Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica.

Per la nomina prevista dall'art. 7, comma primo, della stessa legge 11 agosto 1960, n. 933, in luogo del soppresso Comitato di Ministri, sono sentiti i Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione e il Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1968

SARAGAT

MORO — PIERACCINI — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1968
Atti del Governo, registro n. 219, foglio n. 116. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1968, n. **627.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Maria Madre della Chiesa, nel comune di Teolo.

N. 627. Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Padova in data 25 marzo 1966, integrato con dichiarazione del 10 agosto successivo, relativo alla erezione della parrocchia di S. Maria Madre della Chiesa, in località Treponti della frazione Bresseo del comune di Teolo (Padova).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1968
Atti del Governo, registro n. 219, foglio n. 105. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1968, n. **628.**

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento in proprietà al Seminario vescovile di Osimo di un fondo rustico appartenente al beneficio parrocchiale dei SS. Giovanni Battista e Pietro Apostolo, in Appignano.

N. 628. Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Amministratore apostolico di Osimo in data 27 luglio 1967, relativo al trasferimento in proprietà al Seminario vescovile in Osimo di un fondo rustico di ettari 14.62.30 con insistente un complesso edilizio rurale appartenente al beneficio parrocchiale dei SS. Giovanni Battista e Pietro Apostolo, in Appignano (Macerata).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1968
Atti del Governo, registro n. 219, foglio n. 107. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1968, n. **629.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione della parrocchia di S. Gottardo e della Beata Panacea con quella di S. Giovanni Battista, nel comune di Breja.

N. 629. Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Novara in data 1° settembre 1966, relativo alla unione perpetua « aeque principalis », della parrocchia di S. Gottardo e della Beata Panacea, in frazione Cadarafagno del comune di Breja (Vercelli), con quella di S. Giovanni Battista, nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1968
Atti del Governo, registro n. 219, foglio n. 104. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1968, n. **630.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dello stralcio degli immobili siti in Venezia - sestiere Cannareggio dalla mensa patriarcale a favore della locale chiesa parrocchiale di S. Girolamo.

N. 630. Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Patriarca di Venezia in data 9 novembre 1966, relativo allo stralcio degli immobili, siti in Venezia - sestiere Cannareggio, dalla mensa patriarcale a favore della chiesa parrocchiale di S. Girolamo, nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1968
Atti del Governo, registro n. 219, foglio n. 106. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1968, n. **631.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione della parrocchia di S. Marco, nel comune di Bognanco, con quella di S. Gottardo, nel comune di Domodossola.

N. 631. Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Novara in data 1° maggio 1967, relativo alla unione perpetua « aeque principalis » della parrocchia di S. Marco, in contrada Bognanco Fuori del comune di Bognanco (Novara), con quella di S. Gottardo, in frazione Monteossolano del comune di Domodossola (Novara).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1968
Atti del Governo, registro n. 219, foglio n. 119. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1968, n. 632.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione della parrocchia di S. Antonio Abate, nel comune di Cravagliana, con quella di S. Giovanni Battista, in Sabbia.

N. 632. Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Novara in data 1° giugno 1967, relativo alla unione perpetua « aeque principalis » della parrocchia di S. Antonio Abate, in frazione Brugaro del comune di Cravagliana (Vercelli), con quella di S. Giovanni Battista, in Sabbia (Vercelli).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1968
Atti del Governo, registro n. 219, *foglio n.* 121. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 29 febbraio 1968.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Rieti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita, nella provincia di Rieti presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Nagar dott. Francesco, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Giannini dott. Riccardo, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza;

Membri:

De Donato ing. sup. Alfonso, rappresentante del genio civile;

Blasetti Angelo, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Franceschini Franco, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Alunni Alberto, Rossi Giorgio, Pucci Ottavio, Michelangeli Riccardo, Ciancarelli Rolando, Patacchiola Emilio e Passarani Giacomo, rappresentanti dei lavoratori;

Pitoni Giovanni, Massacesi dott. Bruno, Grasso rag. Umberto e Colantoni cav. Cleto, rappresentanti dei datori di lavoro;

Temperanza rag. Numitore, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250, art. 1 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 febbraio 1968

Il Ministro: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *aprile* 1968
Registro n. 4 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 179

(4485)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1968.

Sostituzione di ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza quali giudici presso il tribunale militare territoriale di Napoli nei giudizi a carico di imputati appartenenti a detto Corpo.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 4 maggio 1951, n. 570, sulla rappresentanza del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nella composizione dei tribunali militari territoriali;

Visti i decreti ministeriali in data 2 gennaio 1967 e 16 dicembre 1967, con i quali il tenente colonnello Giliberto Gaspare, i maggiori di pubblica sicurezza Vitiello Tommaso e Trombetti Roberto ed il capitano di pubblica sicurezza Timpone Egidio vennero designati, per il completamento del biennio 1967-1968, quali giudici presso il tribunale militare territoriale di Napoli nei giudizi a carico di imputati appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Considerato che il tenente colonnello Giliberto Gaspare è stato trasferito in data 1° marzo 1968, che i maggiori Vitiello Tommaso e Trombetti Roberto sono stati promossi al grado di tenente colonnello in data 1° gennaio 1968 e che il capitano Timpone Egidio è stato promosso al grado di maggiore in data 1° gennaio 1968 e che pertanto, ai sensi dell'art. 13 dell'ordinamento giudiziario militare (regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022) sono cessati dalla carica dalle date predette;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione del tenente colonnello Giliberto ed alla conferma, con l'attuale grado, dei tenenti colonnelli Vitiello e Trombetti e del maggiore Timpone, per il tempo che rimane fino alla data del compimento del biennio per il quale erano stati nominati;

Decreta:

Vengono designati, quali giudici presso il tribunale militare territoriale di Napoli, nei giudizi a carico di

appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dalla data del presente decreto al 31 dicembre 1968, i seguenti ufficiali:

1) tenente colonnello di pubblica sicurezza Vitiello Tommaso, comandante del 9° reparto mobile di pubblica sicurezza di Napoli, in sostituzione del tenente colonnello Giliberto Gaspare;

2) tenente colonnello di pubblica sicurezza Trombetti Roberto, del raggruppamento di pubblica sicurezza di Napoli, con l'attuale grado;

3) maggiore di pubblica sicurezza Timpone Egidio, comandante del nucleo di pubblica sicurezza di Benevento, con l'attuale grado.

Roma, addì 10 aprile 1968

Il Ministro: TAVIANI

(4282)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1968.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla società di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni « Praevidentia », con sede in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni « Praevidentia », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, parte delle quali in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla società di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni « Fraevidentia », con sede in Roma:

Tariffa 10 D/51, relativa all'assicurazione con visita medica, a premio annuo, di un capitale decrescente annualmente, pagabile alla morte dell'assicurato, se questa avviene entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa 10 DU/51, relativa all'assicurazione con visita medica, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente, pagabile alla morte dell'assicurato, se questa avviene entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa 9V, relativa all'assicurazione, a premio unico, di un capitale decrescente mensilmente pagabile alla morte dell'assicurato, se questa avviene entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa 31, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di annualità temporanee certe pagabili in caso di morte dell'assicurato entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (sostituisce l'analoga approvata con decreto ministeriale 17 febbraio 1964);

Tariffa 12U, relativa all'assicurazione, a premio unico, di annualità temporanee certe pagabili in caso di morte dell'assicurato entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso;

Tariffa 12U-*bis*, relativa all'assicurazione, a premio unico, di annualità temporanee certe, pagabili a rate mensili posticipate dalla morte dell'assicurato se questa avviene entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (sostituisce l'analoga approvata con decreto ministeriale 27 luglio 1961).

Roma, addì 22 aprile 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(4228)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1968.

Integrazione della giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Mantova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, la legge 12 luglio 1951, n. 560, la legge 29 dicembre 1956, n. 1560 e la legge 26 settembre 1966, n. 792;

Vista la deliberazione 12 febbraio 1968, n. 81, con la quale la giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Mantova, in base all'art. 1 della citata legge 29 dicembre 1956, n. 1560, ha proposto che della giunta medesima venga chiamato a far parte un rappresentante del settore del turismo, particolarmente importante nell'economia di quella provincia;

Considerato che i motivi addotti dalla presente giunta sono fondati;

Decreta:

Art. 1.

Oltre ai membri indicati dal decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, e dalla legge 12 luglio 1951, n. 560, fa parte della giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Mantova anche un membro scelto nel settore del turismo, con voto deliberativo.

Art. 2.

Alla nomina del membro indicato dal precedente articolo sarà provveduto in base all'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 aprile 1968

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

(4414)

ORDINANZA MINISTERIALE 14 maggio 1968.

Norme sanitarie per l'importazione delle scimmie.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista l'ordinanza 5 febbraio 1968, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 12 febbraio 1968, con la quale è stata disciplinata l'importazione in Italia delle scimmie per la prevenzione delle malattie esotiche;

Ritenuto necessario disciplinare l'importazione delle scimmie, ai fini della profilassi delle malattie infettive e diffusive dell'uomo e degli animali;

Ordina:

Art. 1.

L'importazione di scimmie, ad eccezione di quelle previste nel successivo art. 8, è subordinata a preventiva autorizzazione del Ministero della sanità, al quale gli interessati devono rivolgere domanda, tramite l'ufficio del veterinario provinciale della provincia cui gli animali sono destinati.

Art. 2.

L'autorizzazione prevista nel precedente art. 1 è concessa a condizione che il trasporto avvenga per via aerea o marittima ed è subordinata al parere favorevole del medico e del veterinario provinciali, i quali devono accertare che il destinatario dispone di idonei locali ed attrezzature per il ricovero e l'isolamento degli animali nonchè per la salvaguardia del personale di custodia.

Art. 3.

L'importazione di scimmie è consentita a condizione che siano scortate da un certificato di origine e di sanità, rilasciato non prima del giorno precedente a quello della partenza, da un veterinario di Stato o a ciò delegato dallo Stato.

Gli animali devono inoltre subire, con esito favorevole, la visita sanitaria al posto di frontiera attraverso il quale avviene l'importazione.

Art. 4.

Le scimmie devono essere sottoposte, nella località di destinazione, a rigoroso isolamento per il periodo di giorni quaranta sotto la vigilanza del veterinario comunale e sono ammesse a libera pratica previo controllo favorevole del veterinario provinciale.

Art. 5.

Di ogni spedizione all'interno il veterinario di porto ed aeroporto deve dare comunicazione telegrafica, a spese degli interessati, al veterinario provinciale e comunale di destinazione.

Il trasporto a destinazione degli animali dall'aeroporto o dal porto d'entrata deve avvenire con automezzi a furgone, attrezzati in modo che sia evitata ogni dispersione di materiale solido e liquido e che siano facilmente pulibili e disinfettabili. Prima della partenza gli automezzi debbono essere debitamente piombati.

Tali automezzi, dopo ogni trasporto, devono essere lavati e disinfettati sotto la vigilanza del veterinario comunale.

Le gabbie utilizzate per il trasporto dal paese di origine ed ogni materiale contenuto nelle stesse devono essere distrutti con il fuoco o, se incombustibili, sterilizzati alla fiamma.

Art. 6.

Il destinatario deve dare comunicazione dell'arrivo degli animali all'ufficio veterinario comunale competente, il quale dispone per la rimozione dei piombi.

Durante il periodo di osservazione il destinatario deve segnalare tempestivamente al veterinario comunale i casi di morte, nonchè qualsiasi modificazione dello stato di salute degli animali importati. Il veterinario comunale, adottati i provvedimenti urgenti per impedire ogni possibilità di contagio all'uomo, provvede ad informare immediatamente l'ufficiale sanitario ed il veterinario provinciale il quale ne dà segnalazione al medico provinciale, al Ministero della sanità ed all'Istituto superiore di sanità.

Art. 7.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 2, 4, 5 e 6 non si applicano per le scimmie:

a) provenienti dai paesi europei, a condizione che nel certificato di origine e di sanità sia attestato che gli animali hanno subito con esito favorevole un periodo di osservazione di giorni quaranta nel paese europeo di provenienza;

b) provenienti da parchi e giardini zoologici dei paesi europei, a condizione che il certificato di origine e di sanità sia integrato da una dichiarazione dei rispettivi direttori che le scimmie sono nate o hanno dimorato da almeno quaranta giorni in detti impianti.

Art. 8.

Per l'importazione di scimmie a seguito di serragli e circhi equestri il rilascio della autorizzazione di cui al precedente art. 1 è subordinato alla osservanza di tutte o parte delle norme della presente ordinanza secondo quanto verrà disposto di volta in volta dal Ministero della sanità.

Art. 9.

Per l'importazione delle scimmie, limitatamente a due capi, a seguito di passeggeri si applicano soltanto le norme previste nell'art. 3 della presente ordinanza.

Art. 10.

E' revocata l'ordinanza 5 febbraio 1968, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 12 febbraio 1968.

Art. 11.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha immediata applicazione.

Roma, addì 14 maggio 1968

Il Ministro: MARIOTTI

(4806)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 2 maggio 1968:

De Nisco Francesco Saverio, notaio residente nel comune di San Giorgio del Sannio, distretto notarile di Benevento, è trasferito nel comune di Benevento.

Ciotola Antonietta, notaio residente nel comune di Pico, distretto notarile di Cassino, è trasferito d'ufficio, nel comune di Roccasecca, stesso distretto.

De Sio Domenico, notaio residente nel comune di Pontelandolfo, distretto notarile di Benevento, è trasferito d'ufficio, nel comune di Montesarchio, stesso distretto.

Salvo Francesco, notaio residente nel comune di Pietradefusi, distretto notarile di Benevento, è trasferito d'ufficio, nel comune di Paolisi, stesso distretto.

(4407)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile successivo, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto da Clarendon Luigi, cancelliere capo di tribunale di 2ª classe in servizio presso la Corte suprema di cassazione, avverso i decreti ministeriali di approvazione dello scrutinio per merito comparativo per la promozione al grado superiore, di nomina dei primi trenta vincitori, nonchè avverso tutti gli atti di scrutinio.

(4491)

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Reggio Emilia

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione, è stata disposta la pubblicazione, mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Reggio Emilia della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Reggio Emilia con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine di giorni centoventi (120), da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale, chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa, proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda, e al decreto ministeriale n. 172 del 22 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 217 in data 30 agosto 1965.

(4405)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modifica nella composizione del Comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli

Con decreto in data 24 aprile 1968 il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ha provveduto a nominare componente effettivo del Comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, previsto dall'art. 3 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267, il dott. Francesco Accardo, direttore generale del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Nello stesso provvedimento viene dato atto, altresì, dell'appartenenza al comitato suddetto del dott. Dino Dini, nella sua qualità di direttore generale dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo.

(4278)

Autorizzazione all'Associazione nazionale allevatori di bovini della razza Frisona italiana ad istituire il libro genealogico e approvazione del relativo regolamento.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1968 l'Associazione nazionale allevatori di bovini della razza Frisona italiana è autorizzata ad istituire il libro genealogico ed è approvato il regolamento per il libro genealogico della razza Frisona italiana.

(4687)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di trentotto società cooperative di varie provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 19 aprile 1968 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) Società coop. ed. Rinascita, con sede in Cuneo, costituita per rogito Cavallo in data 11 maggio 1963, rep. 9886;

2) Società coop. edilizia 6 novembre, con sede in Genova-Certosa, costituita per rogito Giannattasio in data 6 novembre 1958, rep. 16296;

3) Società coop. ed. S. Nazzario, con sede in Chiavari (Genova), costituita per rogito Messuti in data 13 luglio 1958, repertorio 6135;

4) Società coop. agr. Valle Basso Impero, con sede in Imperia, costituita per rogito Re in data 27 dicembre 1963, repertorio 33531;

5) Società coop. Geometri imperiesi, con sede in Imperia, costituita per rogito Re in data 14 giugno 1959, repertorio 15950;

6) Società coop. agr. contadini Valle d'Arroscia, con sede in Pieve di Teco (Imperia), costituita per rogito Donato in data 8 dicembre 1950, repertorio 617;

7) Società coop. agr. coltivatori olivicoli associati di Prelà con sede in Prelà (Imperia), costituita per rogito Re in data 17 novembre 1947, repertorio 16992;

8) Società coop. ed. Veritas, con sede in La Spezia, costituita per rogito Carpena in data 23 luglio 1954, repertorio 21145;

9) Società coop. ed. Ponte Antico, con sede in Omegna (Novara), costituita per rogito Lincio in data 19 giugno 1963, repertorio 13211;

10) Società coop. ed. Primavera, con sede in Padova, costituita per rogito Piovan in data 30 giugno 1958, repertorio 1426;

11) Società coop. ed. San Martino, con sede in Padova, costituita per rogito Bolzonella in data 19 settembre 1958, repertorio 13842;

12) Società coop. ed. Chimicasa, con sede in Padova, costituita per rogito Todeschini in data 14 settembre 1964, repertorio 36915;

13) Società coop. edile Aurora, con sede in Padova costituita, per rogito Busi in data 9 gennaio 1964, repertorio 22272;

14) Società coop. ed. Gabbia d'Oro, con sede in Padova, costituita per rogito Meneghini in data 28 agosto 1958, repertorio 7671;

15) Società coop. edile Città dei Fiori, con sede in Padova, costituita per rogito Rasi in data 24 marzo 1952, repertorio 12893;

16) Società coop. di prod. e lav. La Vittoria-Anguillara Veneta, con sede in Anguillara Veneta (Padova), costituita per rogito Pietrogrande in data 16 novembre 1955, repertorio 2631;

17) Società coop. ed. Aurora, con sede in Galliera Veneta (Padova), costituita per rogito Braccio in data 2 luglio 1965, repertorio 14793;

18) Società coop. agricola fra braccianti di Rivà di Ariano Polesine, con sede in Rivà di Ariano Polesine (Rovigo), costituita per rogito Del Mercato in data 20 settembre 1958, repertorio 7383;

19) Società coop. agricola e di consumo fra combattenti e reduci del comune di Salara, con sede in Salara (Rovigo), costituita per rogito Sartorelli in data 7 gennaio 1948, repertorio 2324;

20) Società coop. agricola S. Marco, con sede in Mogliano Veneto (Treviso), costituita per rogito Girardi in data 25 settembre 1960, repertorio 2399;

21) Società coop. agricola S. Angelo, con sede in S. Presiano (Treviso), costituita per rogito Girardi in data 24 aprile 1959, repertorio 1151;

22) Società coop. agr. Acli fra produttori agricoli della zona di Rubbio, con sede in Rubbio di Conco (Vicenza), costituita per rogito Misomalo in data 3 luglio 1961, repertorio 10968;

23) Società coop. agr. latteria sociale S. Antonio, con sede in Creazzo (Vicenza), costituita per rogito Zampieri in data 29 settembre 1952, repertorio 8413;

24) Società coop. di prod. e lav. cavatori sabbia con sede in Creazzo (Vicenza), costituita per rogito Boschetti in data 23 marzo 1950, repertorio 12832;

25) Società coop. agr. caseificio cooperativo di Laghi, con sede in Laghi (Vicenza), costituita per rogito Misomalo in data 8 aprile 1962, repertorio 12239;

26) Società coop. trasporti autolinea Lumignano Vicenza A.C.L.I. - C.A.L.V.A., con sede in Lumignano di Longare (Vicenza), costituita per rogito Misomalo in data 10 marzo 1963, repertorio 13949;

27) Società coop. agr. Caseificio S. Giacomo, con sede in Lusiana (Vicenza), costituita per rogito Boschetti in data 5 febbraio 1936, repertorio 24834;

28) Società coop. di prov. e lav. muratori e manovali di Lusiana, con sede in Lusiana (Vicenza), costituita per rogito Pelagatti in data 16 marzo 1955, repertorio 8660;

29) Società coop. di prov. e lav. Autotrasporti Reduci Malo C.A.R.M., con sede in Malo (Vicenza), costituita per rogito Pelagatti in data 23 gennaio 1946, repertorio 301;

30) Società coop. di consumo Malo, con sede in Malo (Vicenza), costituita per rogito Pelagatti in data 15 novembre 1945, repertorio 264;

31) Società coop. edilizia tra muratori di Montebello Vicentino con sede in Montebello Vicentino (Vicenza), costituita per rogito Pagani in data 18 gennaio 1950, repertorio 5764;

32) Società coop. di consumo di Faedo di Monte di Malo, con sede in Faedo di Monte di Malo (Vicenza), costituita per rogito Benetazzo in data 12 marzo 1946, repertorio 19265;

33) Società coop. di prod. e lav. ex combattenti fra muratori e manovali, con sede in Montegalda (Vicenza), costituita per rogito Feriani in data 21 marzo 1948, repertorio 3345;

34) Società coop. « La cooperativa del Popolo - di consumo fra i lavoratori del braccio e della mente del comune di Schio », con sede in Schio (Vicenza), costituita per rogito Cibele in data 19 giugno 1946, repertorio 4704;

35) Società coop. Spaccio cooperativo vinicolo e di consumo di Giavenale, con sede in Giavenale di Schio (Vicenza), costituita per rogito dè Sforza in data 6 luglio 1946, repertorio 3424;

36) Società coop. consorzio cooperativo fra produttori latte della Valle dell'Agno, con sede in Valdagno (Vicenza), costituita per rogito Simionati in data 9 gennaio 1959, repertorio 17884;

37) Società coop. Latteria sociale Turnaria Chele di Novale, con sede in Valdagno (Vicenza), costituita per rogito Simionati in data 17 gennaio 1947, repertorio 6664;

38) Società coop. cons. alleanza, con sede in Velo d'Astico (Vicenza), costituita per rogito Marsala in data 7 marzo 1948, repertorio 6193.

(4134)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 95

Corso dei cambi del 17 maggio 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,95	623 —	623.02	622.95	623 —	—	622,92	622,95	623 —	623 —
$ Can	577,80	578 —	578 —	577.80	577.40	—	577,85	577,80	577,80	578 —
Fr Sv.	143,85	144.05	144.15	144.095	144 —	—	144,17	144,095	143.85	144 —
Kr D.	83,48	83.45	83,46	83,47	83,40	—	83,44	83,47	83,48	83,48
Kr N.	87,22	87,20	87,20	87,22	87,15	—	87,24	87,22	87,22	87,22
Kr Sv.	120,64	120,60	120,60	120,57	120,50	—	120,55	120,57	120,64	120,60
Fol.	172,12	172,20	172,28	172,26	172,20	—	172,20	172,26	172,12	172,15
Fr B	12,52	12,52	12,53	12,5290	12,525	—	12,5275	12,5290	12,52	12,52
Franco francese	126,20	126 —	126,04	126,04	126 —	—	126,03	126,04	126,20	126.20
Lst	1486,10	1486,25	1486,30	1486,25	1486 —	—	1485,60	1486,25	1488,20	1486,50
Dm occ	156,67	156,70	156,72	156,685	156,70	—	156,66	156,685	156,67	156,70
Scell Austr.	24,09	24,09	24,10	24,0935	24,08	—	24,096	24,0935	24,09	24,09
Escudo Port.	21,75	21.75	21,80	21,75	21,80	—	21,77	21,75	21,75	21,75
Peseta Sp.	8,93	8,93	8,9350	8,9390	8,90	—	8,935	8,9390	8,93	8,93

Media dei titoli del 17 maggio 1968

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	107,925
Redimibile 3,50 % 1934	100,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,075
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,475
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,20
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,175
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,375
Id. 5,50 % (Edilizia scolastica)	98,95
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,875
» » » 5 % 1977	99,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,075
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 maggio 1968

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	622,935
1 Dollaro canadese	577,825
1 Franco svizzero	144,132
1 Corona danese	83,455
1 Corona norvegese	87,23
1 Corona svedese	120,56
1 Fiorino olandese	172,23
1 Franco belga	12,528
1 Franco francese	126,035
1 Lira sterlina	1485,925
1 Marco germanico	156,672
1 Scellino austriaco	24,095
1 Escudo Port.	21,76
1 Peseta Sp.	8,937

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ENTE AUTONOMO ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI ROMA

Proroga del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso per esami a un posto di vice segretario in prova nell'Ente autonomo esposizione universale di Roma.

L'anno 1968, addì 12 del mese di aprile nella sede dell'Ente;

IL COMMISSARIO

Vista la legge 26 dicembre 1936, n. 2174, modificata con regio decreto-legge 4 giugno 1938, n. 1033 e le relative norme di esecuzione contenute nel regio decreto 25 giugno 1937, numero 1022 e successive modificazioni;

Vista la deliberazione n. 19172 in data 30 dicembre 1967, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 23 febbraio 1968, con la quale è stato bandito un concorso pubblico per esami a un posto di vice segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'ente;

Considerato che al 24 marzo 1968, termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, è pervenuta alla segreteria generale dell'ente, una sola domanda;

Ritenuto pertanto di prorogare il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui alla cennata deliberazione n. 19172 per consentire l'afflusso di un maggior numero di domande e un più ampio confronto;

Visto il regolamento per il personale dell'ente approvato con deliberazione n. 13362 del 12 settembre 1961;

Delibera:

di prorogare di mesi sei, e pertanto al 20 settembre 1968, il termine originario di presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico per esami a un posto di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale dell'ente, indetto con deliberazione n. 19172 del 20 dicembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 48 del 23 febbraio 1968.

Il segretario generale
TIRITICCO

Il commissario
TESTA

(4435)

MINISTERO DELLA DIFESA

Errata-corrige

Nel decreto ministeriale 15 febbraio 1968, concernente il concorso per esami a otto posti di tenente in servizio permanente effettivo - ruolo normale - del Corpo delle capitanerie di porto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 dell'11 maggio 1968, all'art. 1, in luogo di: «E' indetto un concorso per esami a 7 posti ...», leggasi: «E' indetto un concorso per esami a *8* posti ...».

(4796)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PESCARA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Pescara

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5322 del 28 dicembre 1966, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di veterinario condotto del comune di Loreto Aprutino, vacante al 30 novembre 1966;

Visto il proprio decreto n. 6306 del 4 settembre 1967, riguardante la costituzione della commissione giudicatrice del predetto concorso;

Visto il proprio decreto n. 147 del 27 febbraio 1968, concernente l'ammissione dei candidati al concorso medesimo;

Visti i verbali dei lavori della commissione giudicatrice circa l'espletamento del concorso e la formulazione della graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'alto commissario per l'igiene e la sanità;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso ad un posto di veterinario condotto, vacante in provincia di Pescara al 30 novembre 1966:

1. Marchegiani Fiore	punti	73,810	su 120
2. D'Annibale Aldo	»	72,482	»
3. Buccella Raffaele	»	63,065	»
4. Gagliardi Ivo	»	60,195	»
5. Misericordia Francesco	»	59,195	»
6. Papa Aldo	»	58,080	»
7. Torroni Giacomo	»	54,300	»
8. Crespi Antonio	»	54,000	»
9. Carbonaro Mario	»	52,640	»
10. Pepponi Enzo	»	50,000	»
11. Favero Gabriele	»	48,000	»
12. Bartolini Giorgio	»	47,000	»
13. Fagiolo Gino	»	46,500	»
14. Fava Giancarlo	»	45,500	»
15. Prosperi Serafino	»	45,000	»
16. Monaci Massimo	»	44,500	»
17. Eugeni Franco	»	42,000	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pescara ed affisso, per otto giorni consecutivi, agli albi dell'ufficio del veterinario provinciale di Pescara, della prefettura di Pescara e del comune di Loreto Aprutino.

Pescara, addì 29 aprile 1968

Il veterinario provinciale: TRAVAGLINI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 308, in pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei al concorso per titoli ed esami ad un posto di veterinario condotto, vacante in provincia di Pescara al 30 novembre 1966;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Marchegiani Fiore è dichiarato vincitore della condotta veterinaria comunale di Loreto Aprutino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pescara ed affisso, per otto giorni consecutivi, agli albi dell'ufficio del veterinario provinciale di Pescara, della prefettura di Pescara e del comune di Loreto Aprutino.

Pescara, addì 29 aprile 1968

Il veterinario provinciale: TRAVAGLINI

(4296)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 28 marzo 1968, n. **21.**

Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 1° *aprile* 1968)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

INDICE GENERALE

PARTE I

Norme generali

Art. 1.
Norme applicabili

Lo stato giuridico, l'ordinamento delle carriere ed il trattamento economico degli impiegati della Regione sono regolati dalle norme concernenti gli impiegati civili dello Stato, in quanto compatibili con la presente legge e salvo quanto stabilito dalla stessa.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, le attribuzioni del Ministro contemplate dalle norme concernenti gli impiegati civili dello Stato sono esercitate dal Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, da un Assessore.

Art. 2.
Formazione e qualificazione professionale

L'amministrazione regionale adotta ogni iniziativa atta a conseguire il più elevato livello di formazione professionale del personale di ciascuna carriera, in particolare mediante corsi di carattere generale o specifico e mediante una appropriata rotazione del personale stesso in differenti settori di attività nell'ambito dei rispettivi ruoli.

Il Presidente della Giunta regionale può anche disporre la partecipazione del personale a corsi tenuti da altre amministrazioni, istituti o enti.

I corsi possono essere differenziati totalmente o parzialmente per il personale specializzato e per quello destinato a conseguire specializzazioni o qualificazioni.

Il punteggio conseguito alla conclusione dei corsi è valutato ai fini delle promozioni. Durante il periodo dei corsi il personale presta servizio negli uffici solo se ciò sia compatibile con le esigenze dei corsi stessi.

Le spese necessarie per la partecipazione del personale ai corsi suddetti sono a carico dell'Amministrazione.

Art. 3.

Promessa solenne e giuramento

L'impiegato, all'atto dell'assunzione in prova, deve fare, davanti ad uno dei Segretari generali o ad un dirigente da loro delegato, in presenza di due testimoni, solenne promessa, la cui formula è la seguente:

« Prometto di essere fedele alla Repubblica Italiana ed alla Regione Friuli-Venezia Giulia, di osservare lealmente la Costituzione, le leggi dello Stato e della Regione, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione e del pubblico bene ».

L'impiegato che ha superato il periodo di prova, prima di assumere servizio di ruolo, deve prestare giuramento davanti ad uno dei Segretari generali o ad un dirigente da loro delegato, in presenza di due testimoni. La formula del giuramento è conforme a quella della promessa, di cui al comma precedente, sostituendo alla parola « prometto » la parola « giuro ».

I Segretari generali del Consiglio e della Presidenza della Giunta giurano dinanzi ai rispettivi Presidenti, pure in presenza di due testimoni.

Il rifiuto di prestare la promessa solenne o il giuramento comporta la decadenza dall'impiego.

PARTE II

Carriere e ruoli

Titolo I

ORDINAMENTO DELLE CARRIERE

Art. 4.

Classificazione delle carriere

Le carriere degli impiegati regionali sono distinte come segue:

carriera direttiva
carriera di concetto
carriera esecutiva
carriera ausiliaria

Art. 5.

Qualifiche della carriera direttiva

La carriera direttiva del personale comprende le seguenti qualifiche:

segretario generale
direttore regionale
direttore di servizio di I classe
direttore di servizio di II classe
direttore di sezione
} gruppo dei dirigenti

consigliere di I classe
consigliere di II classe
consigliere di III classe

Art. 6.

Attribuzioni dei dirigenti

Il personale della carriera direttiva, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, svolge attività normativa in applicazione di leggi e regolamenti, di coordinamento, di propulsione e di controllo; cura l'organizzazione tecnico-scientifica del lavoro degli uffici e dei servizi anche per adeguarne l'efficienza alle esigenze sociali ed economiche della Regione; attende a compiti di studio e di ricerca, partecipa ad organi collegiali, commissioni e comitati operanti in seno alla Regione; nei casi stabiliti dalla legge, rappresenta la Regione e ne cura gli interessi presso gli enti e le Società sottoposti alla sua vigilanza; è preposto alla direzione dei vari rami dell'Amministrazione centrale e degli organi periferici da essa dipendenti.

Art. 7.

Segretario generale e Vice segretario generale della Presidenza della Giunta

Il Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale è nominato dalla Giunta stessa e può essere scelto, eccezionalmente, anche tra persone estranee all'Amministrazione in possesso del diploma di laurea e dei requisiti richiesti dallo articolo 2 del T. U. 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni, di riconosciuta competenza amministrativa o tecnica per essere docenti universitari o alti funzionari della pubblica Amministrazione oppure per avere svolto autonoma attività professionale, regolarmente iscritte ai relativi Ordini, per un periodo non inferiore a quindici anni; la Giunta può inoltre nominare un Vice Segretario generale scelto tra tutti i direttori regionali dei ruoli amministrativi o tra i direttori di servizio di I classe dei medesimi ruoli.

Nel caso che la Giunta non ritenga di addivenire alla nomina di un Vice Segretario generale, le attribuzioni vicarie saranno esercitate dal funzionario più elevato in grado della Segreteria generale, ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686.

Il Presidente della Giunta regionale nomina i funzionari che possono sostituire il Segretario generale quali ufficiali roganti aggiunti.

Per l'esonero del Segretario generale si applica il procedimento previsto dall'articolo 123 del T. U. 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni, intendendosi sostituito al Ministro ed al Presidente della Repubblica il Presidente della Giunta, e al Consiglio dei Ministri la Giunta regionale.

Art. 8.

Attribuzioni del Segretario generale e del Vice segretario generale della Presidenza della Giunta regionale

Il Segretario generale della Presidenza della Giunta coadiuva direttamente il Presidente nell'esercizio delle sue attribuzioni amministrative con particolare riguardo a quelle attinenti alla sovraintendenza degli uffici e servizi regionali, nonchè all'attività volta ad assicurare il coordinamento e la continuità delle funzioni dell'Amministrazione; propone al Presidente i provvedimenti di carattere generale negli affari di sua competenza e provvede a dare esecuzione alle sue direttive. Vigila sulla procedura di promulgazione delle leggi e di emanazione dei regolamenti e ne assicura la pubblicazione e l'inserimento nella raccolta ufficiale.

E' segreterio della Giunta regionale e, in tale qualità, cura la preparazione dei relativi lavori. Provvede, a mezzo degli uffici della Segreteria generale, al riscontro degli atti da sottoporre alla Giunta, verificandone la compiutezza dell'istruttoria e, ove occorra, perfezionandola, corredandoli, se del caso, di relazioni illustrative o di pareri.

Dirige e coordina l'attività degli uffici della Segreteria generale. Provvede direttamente agli atti vincolativi di competenza della Presidenza della Giunta e dispone per quelli dovuti da organi inferiori qualora siano stati da questi indebitamente omessi e non sia all'uopo previsto dalla legge l'intervento di altri organi amministrativi.

E' il capo del personale e, in tal veste, propone al Presidente della Giunta l'assegnazione del personale al Consiglio regionale, agli Assessorati ed agli altri uffici; il Presidente della Giunta vi provvede con proprio decreto d'intesa, per quanto riguarda gli uffici del Consiglio, con il Presidente del Consiglio regionale.

Funge da ufficiale rogante per gli atti ed i contratti della Regione, salvo quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 7.

Il Vice Segretario generale sostituisce il Segretario generale in caso di sua assenza o impedimento, lo coadiuva nello adempimento delle sue funzioni e svolge i compiti che gli vengono assegnati dallo stesso Segretario generale.

Art. 9.

Segretario generale e Vice segretario generale del Consiglio regionale

Il Segretario generale del Consiglio regionale è nominato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio medesimo, e può essere scelto, eccezionalmente, anche tra persone estranee all'Amministrazione in possesso del diploma di laurea e dei requisiti richiesti dall'articolo 2 del T. U. 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni, di

riconosciuta competenza amministrativa o tecnica per essere docenti universitari o alti funzionari della pubblica Amministrazione oppure per avere svolto autonoma attività professionale, regolarmente iscritte ai relativi Ordini, per un periodo non inferiore a quindici anni; la Giunta nomina altresì, su proposta dello stesso Ufficio di Presidenza, un Vice Segretario generale, scelto tra tutti i direttori regionali dei ruoli amministrativi o tra i direttori di servizio di I classe dei medesimi ruoli.

Per l'esonero del Segretario generale del Consiglio si applica il procedimento previsto dall'articolo 123 del T. U. 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni, intendendosi sostituito al Ministro e al Presidente della Repubblica il Presidente della Giunta, e al Consiglio dei Ministri la Giunta regionale, la quale delibera sentito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Art. 10.

Attribuzioni del Segretario generale e del Vice segretario generale del Consiglio regionale

Il Segretario generale del Consiglio regionale cura la preparazione dei lavori consiliari, assiste il Presidente del Consiglio durante le sedute pubbliche e convoca le Commissioni legislative su disposizione dei rispettivi Presidenti.

Predispone, secondo le direttive del Presidente, l'ordine del giorno dell'Ufficio di Presidenza, del quale è segretario.

Coordina l'attività delle Direzioni in cui si ripartiscono gli uffici del Consiglio.

Dirige il personale del Consiglio regionale e, in tale veste, propone al Presidente del Consiglio la sua assegnazione ai diversi uffici.

Il Vice Segretario generale sostituisce il Segretario generale in caso di assenza o impedimento; lo coadiuva in tutte le sue attribuzioni; è segretario della Giunta del Regolamento e di quella delle Elezioni; provvede al disbrigo delle pratiche affidategli relative alla Presidenza.

Art. 11.

Attribuzioni del direttore regionale

Il direttore regionale esercita le funzioni che gli sono demandate dalle leggi e dai regolamenti; coadiuva l'Amministratore regionale nello svolgimento dell'azione amministrativa; propone i provvedimenti di carattere generale nelle materie di competenza degli uffici da esso dipendenti; predispone gli elementi per la relazione al Consiglio regionale sul bilancio preventivo e per le relazioni accompagnatorie delle leggi; coordina l'attività dei dipendenti uffici assicurandone la legalità, la imparzialità, la corrispondenza al pubblico interesse; promuove la migliore organizzazione ed il perfezionamento dei servizi; provvede direttamente agli atti vincolati di competenza e dispone per quelli dovuti per organi inferiori qualora siano stati da questi indebitamente omessi e non sia all'uopo previsto l'intervento di altri organi amministrativi.

Art. 12.

Attribuzioni del direttore di servizio di I classe

Il direttore di servizio di I classe può essere preposto ad un servizio ovvero ad uffici dell'Amministrazione centrale o periferica particolarmente importanti; può essere incaricato di vigilare su organi o uffici inferiori, nonchè su enti soggetti alla vigilanza della Regione, mediante ispezioni ed altri mezzi consentiti dalla legge; riferisce all'organo dal quale dipende sull'esito delle indagini affidategli; segnala tutte le irregolarità accertate formulando proposte sui provvedimenti da adottare ed adotta egli stesso, in caso di urgenza, i provvedimenti necessari, consentiti dalla legge, per eliminare gli inconvenienti rilevati.

Il Presidente della Giunta, con proprio decreto, può conferire ad un direttore di servizio di I classe l'incarico di sostituire il direttore regionale in caso di assenza o impedimento, od altro speciale incarico.

Art. 13.

Attribuzioni del direttore di servizio di II classe

Il direttore di servizio di II classe organizza e dirige il servizio di competenza ed adotta tutti i provvedimenti sugli affari attribuitigli dalla legge o dai regolamenti e affidatigli dall'Amministratore o dal direttore regionale; riferisce periodicamente sull'andamento del servizio; adotta o propone i provvedimenti per ridurne il costo e migliorarne l'efficienza anche in relazione a nuove esigenze.

Art. 14.

Attribuzioni del direttore di sezione

Il direttore di sezione dirige la sezione cui è preposto; provvede agli affari di competenza e predispone gli atti preliminari ed istruttori negli affari di competenza dei superiori; dispone per quelli di esecuzione ed esercita le altre attribuzioni devolutegli dagli organi superiori.

Art. 15.

Attribuzioni dei consiglieri

I consiglieri di I, II e III classe collaborano con i superiori gerarchici nell'ambito dell'ufficio cui sono addetti; istruiscono le pratiche loro affidate, provvedono agli adempimenti di carattere interlocutorio e riferiscono su di essi al proprio superiore; notificando agli interessati i provvedimenti adottati; rilasciano certificazioni e partecipano a commissioni o comitati quando manchino gli impiegati con qualifica superiore.

Art. 16.

Attribuzioni del personale direttivo in servizio presso il Consiglio regionale

Attribuzioni particolari del personale direttivo del Consiglio regionale possono essere stabilite ai sensi del Regolamento interno del Consiglio medesimo.

Art. 17.

Qualifiche della carriera di concetto

La carriera di concetto comprende le seguenti qualifiche:

segretario superiore
segretario capo di I classe
segretario capo di II classe
segretario di I classe
segretario di II classe
segretario di III classe

Art. 18.

Attribuzioni del personale di concetto

Il personale di concetto svolge compiti di carattere amministrativo, contabile e tecnico; nell'adempimento dei propri compiti ha la responsabilità della corretta applicazione delle leggi e dei regolamenti.

I segretari di I, II e III classe coadiuvano i consiglieri nello svolgimento della loro attività.

I segretari capi di I e II classe collaborano con i superioni nello svolgimento delle attività che fanno capo ad essi, istruiscono le pratiche loro affidate e indirizzano i segretari nell'adempimento dei loro compiti.

Il segretario superiore collabora con un dirigente e può essere preposto ad un settore o ad un ufficio.

Art. 19.

Attribuzioni particolari del personale di concetto in servizio presso il Consiglio regionale

Gli stenodattilografi d'aula, equiparati secondo la tabella di cui all'allegato B ai segretari, segretari capi e segretari superiori, provvedono alla stenoscrizione dei verbali e dei resoconti delle sedute del Consiglio e delle Commissioni.

Attribuzioni particolari del personale di concetto del Consiglio regionale possono essere stabilite ai sensi del Regolamento interno del Consiglio medesimo.

Art. 20.

Qualifiche della carriera esecutiva

Le qualifiche della carriera esecutiva sono le seguenti:

applicato superiore
applicato capo di I classe

applicato capo di II classe
applicato di I classe
applicato di II classe
applicato di III classe

Art. 21.
Attribuzioni del personale della carriera esecutiva

Gli applicati e gli applicati capi svolgono compiti di esecuzione in materia amministrativa, contabile e tecnica.

Disimpegnano, in particolare, mansioni di archivio, protocollo, registrazione, copia e stenografia, anche mediante l'uso di macchine, di apparecchi di duplicazione e fotoriproduzione e possono essere addetti alle telescriventi.

L'applicato superiore è preposto ad un archivio, ufficio copia o elettrocontabile o ad altro reparto tecnico; allo stesso possono essere affidati compiti di segreteria e contabili.

Art. 22.
Qualifiche della carriera ausiliaria

Le qualifiche della carriera ausiliaria amministrativa sono le seguenti:

commesso capo di I classe
commesso capo di II classe
commesso di I classe
commesso di II classe
commesso di III classe

Le qualifiche della carriera ausiliaria tecnica sono le seguenti:

— addetto tecnico capo o addetto agrario e forestale capo —
— addetto tecnico di I classe o addetto agrario e forestale di I classe —
— addetto tecnico di II classe o addetto agrario e forestale di II classe —
— addetto agrario e forestale di III classe —
— addetto agrario e forestale di IV classe —

Art. 23.
Mansioni del personale della carriera ausiliaria

Il personale della carriera ausiliaria amministrativa provvede a mantenere l'ordine, la pulizia, la sicurezza dei locali cui è addetto; cura la conservazione dei beni materiali affidatigli in custodia; disimpegna il servizio di anticamera, esegue il trasporto di fascicoli e degli altri oggetti d'ufficio ed adempie agli incarichi di carattere materiale inerenti al servizio.

Il personale della carriera ausiliaria tecnica provvede alla manutenzione e riparazione di beni o di materiali affidati alle sue cure; puo essere addetto alla guida di automezzi e svolge, in genere, le altre mansioni di carattere tecnico che possono essergli attribuite.

Gli addetti agrari e forestali svolgono funzioni connesse alla cura e manutenzione dei vivati, al controllo zootecnico, alla lavorazione del legno e le altre mansioni di carattere tecnico che possono essere loro affidate.

I commessi capi, gli addetti tecnici capi e gli addetti agrari e forestali capi vengono preposti, rispettivamente, ad un gruppo di commessi, di addetti tecnici e di addetti agrari e forestali, al fine di assicurare la disciplina ed il regolare andamento del servizio.

Art. 24.
Qualifiche ed attribuzioni del personale della carriera ausiliaria amministrativa in servizio presso il Consiglio regionale

Tra il personale della carriera ausiliaria amministrativa con almeno la qualifica di commesso di II classe, possono essere nominati con decreto del Presidente della Giunta, su designazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, i commessi d'aula, i quali durante le sedute del Consiglio sono a disposizione della Presidenza e dei componenti dell'Assemblea per assicurare loro, in ogni momento, con tempestività e nella forma dovuta, tutto quanto possa occorrere per lo svolgimento dei lavori.

Provvedono inoltre a tutte le incombenze di ordine materiale che si rendono necessarie prima dell'inizio e dopo il termine della seduta e, quando il Consiglio non è riunito, sono adibiti a mansioni analoghe a quelle del rimanente personale.

TITOLO II
ACCESSO ALLE CARRIERE E SVOLGIMENTO

Capo I
NORME GENERALI PER TUTTE LE CARRIERE

Art. 25.
Norme generali per l'accesso alle carriere

L'assunzione agli impieghi regionali è effettuata mediante pubblico concorso per esami secondo le norme dettate dal T. U. 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge.

Art. 26.
Rinvio al regolamento

Il regolamento di esecuzione della presente legge, di cui all'articolo 82, stabilisce lo specifico titolo di studio per la ammissione ai concorsi banditi per singoli ruoli e carriere; disciplina inoltre le materie degli esami scritti ed orali e le prove tecniche ed attitudinali, la composizione delle commissioni giudicatrici, la formazione delle graduatorie e le modalità dei concorsi e degli esami per l'accesso e lo svolgimento delle carriere.

Art. 27.
Pubblicazione degli atti

I decreti che indicono i concorsi, le graduatorie dei concorsi e degli esami e, in genere, gli atti riguardanti il personale vengono pubblicati su una parte speciale del Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Capo II
ACCESSO E SVOLGIMENTO DELLA CARRIERA DIRETTIVA

Art. 28.
Rinvio alla legislazione statale

Per l'accesso e lo svolgimento della carriera direttiva si applicano le norme di cui alla parte II, titolo I, capi II e III del T. U. 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge.

Art. 29.
Medici, veterinari e chimici-biologi

I posti iniziali del ruolo dei sanitari, di cui all'articolo 38, saranno conferiti mediante pubblico concorso per titoli ed esami tra i laureati in medicina, in veterinaria ed in chimica ad indirizzo organico-biologico.

Al vincitore del concorso sarà attribuito il trattamento economico corrispondente a quello di consigliere di II classe per i laureati in medicina ed in chimica ad indirizzo organico-biologico e di consigliere di III classe per i laureati in veterinaria.

I predetti tecnici conseguiranno la promozione a direttore di sezione secondo le norme del T. U. 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni, a ruolo aperto.

Per la promozione alle qualifiche di direttore di servizio sanitario e di direttore regionale sanitario si applicano le norme della presente legge.

Art. 30.
Nomina a direttore regionale

I direttori regionali sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su deliberazione di questa, tra i direttori di servizio di I classe.

Le nomine possono essere eccezionalmente conferite anche a persone estranee all'Amministrazione in possesso del diploma di laurea e dei requisiti richiesti dall'articolo 2 del T. U. 10 gen-

naio 1957, n. 3 e successive modificazioni, di riconosciuta competenza amministrativa o tecnica per essere docenti universitari o alti funzionari della pubblica Amministrazione oppure per avere svolto autonoma attività professionale, regolarmente iscritte ai relativi Ordini, per un periodo non inferiore a quindici anni; i direttori regionali assunti dall'esterno non possono comunque superare il limite di due dei posti previsti dallo organico per tale qualifica.

Capo III

ACCESSO E SVOLGIMENTO DELLA CARRIERA DI CONCETTO

Art. 31.

Rinvio alla legislazione statale

Per l'accesso e lo svolgimento della carriera di concetto si applicano le norme di cui alla parte II, titolo II, capi II e III del T. U. 10 gennaio 1967, n. 3 e successive modificazioni, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge.

Capo IV

ACCESSO E SVOLGIMENTO DELLA CARRIERA ESECUTIVA

Art. 32.

Rinvio alla legislazione statale

Per l'accesso e lo svolgimento della carriera esecutiva si applicano le norme di cui alla parte II, titolo III, capi II e III del T. U. 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge.

Capo V

ACCESSO E SVOLGIMENTO DELLA CARRIERA AUSILIARIA

Art. 33.

Rinvio alla legislazione statale

Per l'accesso e lo svolgimento della carriera ausiliaria si applicano le norme di cui alla parte II, titolo IV, capi II e III del T. U. 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge.

Art. 34.

Nomina alle qualifiche della carriera ausiliaria tecnica

La nomina alle qualifiche della carriera ausiliaria tecnica si consegue per pubblico concorso da effettuarsi:

a) mediante prova d'arte od esperimento pratico per i posti da coprire nella qualifica di addetto tecnico di II classe o di addetto agrario e forestale di II classe;

b) a scelta, mediante valutazione comparativa dei titoli e requisiti degli aspiranti, per i posti da coprire nella qualifica di addetto agrario e forestale di IV classe.

Art. 35.

Accesso alle qualifiche superiori della carriera ausiliaria tecnica

Il passaggio alla qualifica di addetto agrario e forestale di III classe si consegue, dopo un anno di effettivo servizio nella qualifica inferiore, mediante scrutinio per merito assoluto.

La nomina ad addetto agrario e forestale di II classe si consegue mediante concorso a norma dell'articolo 34, lettera *a*). A parità di merito i dipendenti regionali precedono nella graduatoria i candidati esterni.

Il passaggio alle qualifiche di addetto tecnico di I classe ed addetto agrario e forestale di I classe si consegue mediante prova d'arte o esperimento pratico, al quale sono ammessi i dipendenti che abbiano prestato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore.

La promozione ad addetto tecnico capo ed addetto agrario e forestale capo si consegue mediante scrutinio per merito comparativo, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, al quale sono ammessi gli addetti tecnici di I classe e gli addetti agrari e forestali di I classe con almeno tre anni di effettivo servizio, che abbiano riportato nello stesso periodo la qualifica di ottimo.

TITOLO III

ORDINAMENTO DEI RUOLI

Art. 36.

Ruoli del personale

Tutto il personale della Regione è inquadrato in:

a) ruoli amministrativi, comprendenti tutto il personale che, per la natura dell'incarico e per il titolo che lo abilita allo stesso, svolge prevalentemente attività giuridica, amministrativa e contabile;

b) ruoli tecnici, comprendenti tutto il personale che, per la natura dell'incarico e per il titolo che lo abilita allo stesso, svolge prevalentemente attività tecnica.

Per i ruoli che contemplano qualifiche diverse da quelle indicate negli articoli 5, 17, 20 e 22, la relativa equiparazione, ai fini dell'applicazione della presente legge, risulta dall'allegato *B*.

Art. 37.

Ruoli amministrativi

I ruoli amministrativi sono i seguenti:

Carriera direttiva

1. Ruolo giuridico-amministrativo
2. Ruolo di ragioneria
3. Ruolo per gli studi economico-sociali

Carriera di concetto

1. Ruolo dei segretari
2. Ruolo dei ragionieri
3. Ruolo degli stenodattilografi d'aula

Carriera esecutiva

1. Ruolo degli applicati e dei dattilografi
2. Ruolo dei telescriventisti e degli operatori grafici

Carriera ausiliaria

1. Ruolo dei commessi

Art. 38.

Ruoli tecnici

I ruoli tecnici sono i seguenti:

Carriera direttiva

1. Ruolo degli ingegneri ed architetti
2. Ruolo dei sanitari
3. Ruolo degli agronomi
4. Ruolo degli ispettori del Corpo forestale regionale

Carriera di concetto

1. Ruolo dei geometri
2. Ruolo dei periti agrari
3. Ruolo delle assistenti sanitarie visitatrici

Carriera esecutiva

1. Ruolo degli assistenti tecnici

Carriera ausiliaria

1. Ruolo degli addetti tecnici
2. Ruolo degli addetti agrari e forestali

Art. 39.

Passaggio ad altro ruolo

Il personale esercita le funzioni inerenti alla qualifica rivestita ed alla carriera e ruolo cui appartiene.

Per il trasferimento di impiegati da un ruolo ad altro della stessa carriera si applicano le modalità di cui all'articolo 200, 2° e 3° comma, del T. U. 10 gennaio 1957. n. 3 e successive modificazioni.

La promozione alla qualifica superiore di altro ruolo è consentita soltanto nell'ambito di ciascuna carriera dei ruoli amministrativi, limitatamente ai casi in cui per la promozione stessa siano previsti l'esame di idoneità o il concorso per merito distinto.

TITOLO IV

DISCIPLINA DEL PERSONALE A CONTRATTO ED IN POSIZIONE DI COMANDO

Art. 40.

Affidamento delle funzioni di Capo dell'Ufficio legislativo e legale mediante contratto a termine

Le funzioni di Capo dell'Ufficio legislativo e legale possono anche essere affidate, per incarico a tempo indeterminato, a persona che appartenga ad una delle seguenti categorie e che non abbia superato il 60° anno di età:

1) ex magistrato di Corte di Cassazione;

2) ex magistrato delle giurisdizioni amministrative ed ex avvocato dello Stato, con qualifica non inferiore a quella equiparata a consigliere di Cassazione;

3) avvocato con almeno 20 anni di esercizio professionale, ammesso al patrocinio in Corte di Cassazione.

Con decreto di attribuzione dell'incarico sarà determinato il trattamento economico che non potrà essere superiore al complessivo trattamento di un direttore regionale.

Art. 41.

Giornalisti addetti all'Ufficio stampa e pubbliche relazioni

Due posti della carriera direttiva presso l'Ufficio stampa e pubbliche relazioni possono essere affidati a contratto ad iscritti all'Ordine dei giornalisti, professionisti e pubblicisti, di cui alla legge 3 febbraio 1963 n. 69.

Per lo stato giuridico ed il trattamento economico di detto personale si applica il contratto nazionale di lavoro della categoria.

Le nomine sono conferite con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.

Nell'atto deliberativo sono specificate la qualifica e le funzioni attribuite, che comunque non potranno essere superiori a quelle di direttore di servizio, nonchè le modalità di applicazione delle norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico contenute nel contratto nazionale di lavoro giornalistico.

Art. 42.

Diritti e doveri del personale a contratto

Per tutta la durata del servizio, il personale a contratto è considerato dipendente dalla Regione, avendo i medesimi doveri del personale regionale, in particolare per quanto concerne l'obbligo di fedeltà, di disciplina, dell'osservanza del segreto d'ufficio e di non esercitare altre attività.

Al medesimo personale competono le responsabilità e le prerogative gerarchiche previste per il personale regionale di qualifica equiparata.

Art. 43.

Sanzioni disciplinari

Per le infrazioni ai doveri d'ufficio valgono, in quanto applicabili, le norme previste per i dipendenti regionali.

Il contratto è risolto in tutti i casi previsti dall'articolo 85 del T. U. 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni.

Art. 44.

Comandi

L'Amministrazione regionale, per periodi di tempo limitati e per speciali esigenze di servizio, può avvalersi delle prestazioni di funzionari direttivi appartenenti ad una delle Amministrazioni dello Stato o ad un ente pubblico, in posizione di comando disposto dall'Amministrazione di appartenenza su proposta di quella regionale.

Il numero complessivo delle persone che prestino contemporaneamente la loro opera alla Regione in posizione di comando non può superare le 5 unità.

L'Amministrazione regionale si assume l'onere del trattamento economico complessivo del predetto personale.

PARTE III

Rapporti informativi e organi collegiali dell'Amministrazione regionale

TITOLO I

RAPPORTI INFORMATIVI

Art. 45.

Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo ed alla formulazione del giudizio complessivo

Per i direttori regionali e per i direttori dei servizi direttamente dipendenti dal Presidente o dall'Assessore, il rapporto informativo è compilato rispettivamente dalla Giunta e dal Presidente o dall'Assessore, mentre la Giunta regionale formula sempre il giudizio complessivo.

Il rapporto informativo per i direttori di servizio della Segreteria generale e degli Assessorati è compilato rispettivamente dal Segretario generale e dal direttore regionale, che formulano pure il giudizio complessivo.

Il rapporto informativo per i direttori di sezione e per i segretari superiori viene compilato dal direttore di servizio; il giudizio complessivo è formulato dal Segretario generale o rispettivamente dal direttore regionale.

Per i consiglieri e per gli impiegati della carriera di concetto di qualifica inferiore a segretario superiore, nonchè per quelli della carriera esecutiva ed ausiliaria, il rapporto informativo è compilato dal direttore di sezione competente; il giudizio complessivo è espresso dal direttore di servizio.

TITOLO II

ORGANI COLLEGIALI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E PER L'ORDINAMENTO DEL PERSONALE

Art. 46.

Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione del personale è presieduto dal Presidente della Giunta o da un Assessore da lui delegato ed è composto:

a) dal Segretario generale della Giunta regionale;

b) dal Segretario generale del Consiglio regionale;

c) dal direttore della Ragioneria generale;

d) dal direttore del Servizio degli affari generali, organizzazione e metodi;

e) dal direttore del Servizio degli affari del personale;

f) da cinque direttori regionali scelti dalla Giunta e rappresentanti i due gruppi di ruoli;

g) da cinque rappresentanti del personale, di cui almeno uno degli uffici periferici, designati tra i dipendenti della Regione dalle organizzazioni sindacali più rappresentative.

I membri di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*), in caso di legittimo impedimento o di vacanza dei rispettivi posti, sono sostituiti da coloro che ne fanno le veci nell'adempimento delle rispettive funzioni.

Possono essere chiamati a partecipare con voto consultivo alle riunioni del Consiglio di Amministrazione i direttori degli uffici direttamente interessati agli argomenti all'ordine del giorno.

Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione sono svolte da un impiegato del Servizio degli affari del personale con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Il Consiglio è organo di consulenza della Giunta in materia di ordinamento del personale e degli uffici. Il Consiglio esercita altresì le attribuzioni stabilite dal T. U. 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni, in materia di personale, compatibili con la presente legge, ed esprime il parere sulle proposte del Servizio degli affari generali, organizzazione e metodi, concernenti la semplificazione delle procedure, l'applicazione di nuove tecniche amministrative, l'addestramento del personale a nuovi metodi e tecniche di lavoro, nonchè su quelle atte a migliorare il rendimento dei servizi, a ridurre i costi e, in genere, a rendere più efficiente l'azione amministrativa.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e delibera con provvedimento motivato sul conferimento in tutto o in parte dei posti disponibili per promozioni e, in caso affermativo, procede agli scrutini.

Per gli impiegati di qualifica superiore a direttore di servizio di I classe o a questa equiparata, le attribuzioni del Consiglio di Amministrazione sono esercitate dalla Giunta regionale.

Per gli impiegati delle carriere ausiliarie è costituita una Commissione di avanzamento composta dal Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale, che la presiede, da due impiegati con qualifica non inferiore a direttore di servizio, nominati dal Presidente della Giunta, e da due rappresentanti del personale ausiliario, designati con le modalità di cui alla lettera *g*); le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato del Servizio degli affari del personale con qualifica non superiore a direttore di sezione.

I componenti del Consiglio di Amministrazione e della Commissione di avanzamento sono nominati con decreto del Presidente della Giunta e durano in carica per un periodo di due anni.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 47.

Commissione di disciplina

La Commissione di disciplina è costituita:

a) da un presidente che abbia la qualifica di direttore regionale;

b) da due impiegati della carriera direttiva, tra i più elevati in grado della Regione;

c) da due rappresentanti del personale, di qualifica non inferiore a quella del dipendente sottoposto a procedimento.

Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

I componenti della Commissione di disciplina sono nominati con decreto del Presidente della Giunta, su conforme deliberazione della stessa. I componenti di cui alle lettere *a*) e *b*) durano in carica per un periodo di tre anni e quelli di cui alla lettera *c*) sono nominati di volta in volta.

Non possono essere nominati membri della Commissione impiegati che siano fra loro parenti od affini di primo o secondo grado.

Per ciascuno dei cinque membri della Commissione e per il segretario è nominato un supplente con qualifica corrispondente a quella del titolare.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i membri della Commissione.

Qualora, durante il triennio, taluno dei membri o il segretario venga a cessare dall'incarico, si provvede alla sostituzione per il tempo che manca al compimento del triennio, secondo le modalità previste nel presente articolo.

PARTE IV

Trattamento economico e previdenziale

Art. 48.

Trattamento economico

Al personale regionale spetta il trattamento economico previsto dalle leggi per gli impiegati civili dello Stato (stipendio base e relativi aumenti periodici, aggiunta di famiglia, indennità integrativa speciale, tredicesima mensilità).

Nella tabella che costituisce l'allegato A della presente legge è determinata l'equiparazione tra le qualifiche regionali e quelle statali.

Art. 49.

Indennità perequativa

Al fine di uniformare il trattamento economico del personale regionale a quello complessivo medio degli impiegati dello Stato, tenuto conto delle varie specie di indennità da questi percepite, è attribuita al predetto personale una indennità perequativa nella misura del 10 per cento dello stipendio in godimento.

Tale indennità viene corrisposta anche al personale di cui all'articolo 44, nonchè al Capo di Gabinetto ed ai segretari particolari scelti al di fuori dell'Amministrazione regionale.

Art. 50.

Trattamento economico del Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta e dei segretari particolari

Al Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta, qualora rivesta una qualifica inferiore a quella di direttore regionale o equiparabile, viene corrisposta per tutta la durata dello incarico un'indennità mensile commisurata alla differenza tra gli assegni lordi iniziali della qualifica rivestita e quelli lordi iniziali previsti per la qualifica di direttore regionale.

Ai segretari particolari del Presidente del Consiglio, del Presidente della Giunta e degli Assessori, qualora siano pubblici dipendenti e rivestano una qualifica inferiore a quella di direttore di sezione o equiparabile, viene corrisposta per tutta la durata dell'incarico un'indennità mensile commisurata alla differenza tra gli assegni lordi iniziali della qualifica rivestita e quelli lordi iniziali previsti per la qualifica di direttore di sezione.

Ai segretari particolari scelti tra estranei alla pubblica Amministrazione è corrisposto, per il periodo in cui svolgono le mansioni, il trattamento economico previsto per la qualifica di direttore di sezione.

Art. 51.

Indennità di Gabinetto

L'indennità di Gabinetto di cui all'articolo 6 del D.L. 14 settembre 1946, n. 112 e successive modificazioni, spetta per intero al Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale, al Capo di Gabinetto e al Capo dell'Ufficio legislativo e legale; nella misura dell'80 per cento ai segretari particolari del Presidente e degli Assessori, al Capo dell'Ufficio stampa e pubbliche relazioni, qualora non goda del trattamento economico di cui agli articoli 41 e seguenti, nonchè al funzionario preposto all'Ufficio distaccato in Roma; nella misura del 60 per cento al restante personale dell'Ufficio di Gabinetto e dell'Ufficio stampa e pubbliche relazioni, che non goda del trattamento economico di cui agli articoli 41 e seguenti, nonchè ai funzionari direttivi dell'Ufficio legislativo e legale.

Detta indennità spetta altresì, per intero, al Segretario generale del Consiglio regionale e, nella misura dell'80 per cento, al segretario particolare del Presidente del Consiglio medesimo ed ai segretari delle Commissioni legislative.

L'indennità di cui al presente articolo spetta nella misura del 60 per cento agli impiegati della carriera esecutiva addetti alle segreterie particolari dei Presidenti del Consiglio e della Giunta e degli Assessori.

Art. 52.

Indennità per lavoro straordinario, compensi speciali e trattamento di missione

Fino a quando non verrà diversamente disposto, restano immutate le norme statali in materia di lavoro straordinario, compensi speciali e trattamento di missione.

Art. 53.

Trattamento di quiescenza, previdenziale ed assistenziale

Ai fini del trattamento di quiescenza, il personale è iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e, ai fini assistenziali e previdenziali, all'E.N.P.D.E.D.P. o ad altro istituto, esercitante funzioni analoghe.

La Regione assicura comunque, anche mediante apposite convenzioni, prestazioni previdenziali ed assistenziali equivalenti, per qualità e quantità, a quelle spettanti agli impiegati civili dello Stato.

Nel regolamento verranno indicate le qualifiche del personale ausiliario che verrà assicurato contro i rischi derivanti da malattie professionali e da cause di servizio.

La Regione adeguerà inoltre con proprie leggi il trattamento economico del personale in quiescenza ai successivi miglioramenti del trattamento economico del personale in servizio.

Art. 54.

Provvidenze ed indennità per il personale a contratto

Ai fini del trattamento previdenziale ed assistenziale, i giornalisti a contratto che ne abbiano i requisiti saranno iscritti all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola », come prescritto dalle leggi vigenti e dal contratto nazionale di lavoro della categoria.

Ai dipendenti a contratto possono essere estese, con deliberazione della Giunta regionale, le provvidenze previste per il restante personale regionale che non siano già comprese nel contratto nazionale di lavoro giornalistico.

Per l'indennità di missione e trasferta saranno applicate ai dipendenti a contratto le norme vigenti per il restante personale di qualifica equiparata.

Art. 55.
Partecipazione a sedute del Consiglio e della Giunta regionali

Ai dipendenti dei quali viene richiesto l'intervento nelle sedute del Consiglio regionale e delle Commissioni o della Giunta regionale, compete un gettone di presenza, per ogni giornata di seduta, nella misura di L. 5.000 per gli appartenenti alla carriera direttiva, di L. 3.000 per gli appartenenti alla carriera di concetto e di L. 2.000 per il rimanente personale.

Art. 56.
Compensi per lavoro straordinario e soprassoldo al personale della carriera ausiliaria tecnica

Per le ore di servizio effettivamente prestate oltre il normale orario di lavoro, agli addetti tecnici ed agli addetti tecnici capi spetta il compenso per lavoro straordinario nella misura e secondo i criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge sugli impiegati civili dello Stato.

In casi di urgenza e quando un maggior prolungamento del servizio occorra per evitare pericoli o danni alle persone o alle cose, o nei casi in cui si debba provvedere a lavori o servizi da eseguirsi soltanto all'infuori dell'orario normale, il lavoro straordinario del predetto personale può essere compensato fino ad un massimo di 130 ore mensili.

Al personale di cui al precedente comma, nonchè agli addetti agrari e forestali che nell'esercizio delle loro mansioni svolgano lavori particolarmente gravosi e pericolosi oppure in disagevoli condizioni d'ambiente, puo essere altresì concessa una indennità giornaliera nella misura del 25 per cento della retribuzione media giornaliera, ridotta del 10 per cento a favore del personale che svolge incarichi di responsabilità, sorveglianza o controllo su agenti o operai, od altri speciali incarichi.

PARTE V
Norme transitorie e finali

TITOLO I
INQUADRAMENTO DEL PERSONALE COMANDATO

Art. 57.
Criteri per l'inquadramento

Il personale dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, nonchè il rimanente personale in posizione di comando alla data di entrata in vigore della presente legge, il quale abbia prestato lodevole servizio presso la Regione, può essere inquadrato, a domanda, nei ruoli dell'Amministrazione regionale.

L'inquadramento nelle carriere e nelle qualifiche regionali si effettua in base alla carriera di appartenenza ed alla qualifica rivestita dall'impiegato nell'Amministrazione di provenienza, quando tale qualifica corrisponda ad una qualifica prevista dallo Statuto degli impiegati civili dello Stato.

Il personale statale appartenente alle carriere speciali, al ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, e quello che, nell'Amministrazione di provenienza, rivesta una qualifica non corrispondente a quelle statali, viene inquadrato sulla base della carriera e della qualifica statale individuate per assimilazione o equiparazione con deliberazione della Giunta regionale, anche in applicazione dell'art. 11 della legge regionale 25 giugno 1965, n. 7. Al personale statale appartenente al ruolo speciale ad esaurimento, di cui al presente comma, non potrà comunque essere assegnata una qualifica corrispondente ad un coefficiente inferiore a quello in godimento nel ruolo di provenienza.

Il personale non di ruolo viene inquadrato nella qualifica iniziale della carriera corrispondente al titolo di studio posseduto; il personale che nello Stato rivesta, da almeno 5 anni, la qualifica di avventizio di III categoria viene inquadrato nella carriera esecutiva, anche se sprovvisto del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Il personale cui, con deliberazione della Giunta regionale di data anteriore a quella dell'approvazione della presente legge da parte del Consiglio regionale, sono state attribuite funzioni superiori per gli effetti di cui all'art. 2 della legge regionale 21 novembre 1964, n. 3, è considerato, ai fini dell'inquadramento, come appartenente alla qualifica statale immediatamente superiore a quella rivestita nell'Amministrazione di appartenenza, quando tale qualifica corrisponda ad una qualifica statale, ovvero a quella individuata per assimilazione o equiparazione in occasione dell'assunzione in posizione di comando nell'ipotesi di cui al 3° comma del presente articolo.

Il personale di ruolo in possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso alla carriera immediatamente superiore a quella di appartenenza può essere inquadrato, a domanda, nella qualifica iniziale di tale carriera superiore.

Art. 58.
Modalità per l'inquadramento

All'applicazione dei criteri stabiliti dall'articolo 57, si provvede con le seguenti modalità:

1) sono inquadrati nei posti di Segretario generale coloro ai quali sono state attribuite le funzioni di Segretario generale;

2) sono inquadrati nei posti di direttore regionale coloro che siano provvisti della qualifica di direttore generale o equiparata nonchè gli ispettori generali o equiparati ai quali siano state attribuite funzioni superiori;

3) sono inquadrati nei posti di direttore di servizio di I classe coloro che siano provvisti della qualifica di ispettore generale o equiparata ed i direttori di divisione o equiparati ai quali siano state attribuite funzioni superiori;

4) sono inquadrati nei posti di direttore di servizio di II classe coloro che siano provvisti della qualifica di direttore di divisione o equiparata ed i direttori di sezione o equiparati ai quali siano state attribuite funzioni superiori;

5) sono inquadrati nei posti di direttore di sezione coloro che siano provvisti della qualifica di direttore di sezione o equiparata ed i consiglieri di I classe o equiparati ai quali siano state attribuite funzioni superiori;

6) sono inquadrati nei posti di consigliere di I classe coloro che siano provvisti della qualifica di consigliere di I classe o equiparata ed i consiglieri di II classe o equiparati ai quali siano state attribuite funzioni superiori;

7) sono inquadrati nei posti di consigliere di II classe coloro che siano provvisti della qualifica di consigliere di II classe o equiparata e quelli di III classe o equiparati ai quali siano state attribuite funzioni superiori;

8) sono inquadrati nei posti di consigliere di III classe coloro che siano provvisti della qualifica di consigliere di III classe o equiparata;

9) sono inquadrati nei posti di segretario superiore coloro che siano provvisti della qualifica di segretario capo o equiparata ed i segretari principali o equiparati ai quali siano state attribuite funzioni superiori;

10) sono inquadrati nei posti di segretario capo di I classe coloro che siano provvisti della qualifica di segretario principale o equiparata ed i primi segretari o equiparati cui siano state attribuite funzioni superiori;

11) sono inquadrati nei posti di segretario capo di II classe coloro che siano provvisti della qualifica di I segretario o equiparata ed i segretari o equiparati ai quali siano state attribuite funzioni superiori;

12) sono inquadrati nei posti di segretario di I classe coloro che siano provvisti della qualifica di segretario o equiparata ed i segretari aggiunti o equiparati ai quali siano state attribuite funzioni superiori;

13) sono inquadrati nei posti di segretario di II classe coloro che siano provvisti della qualifica di segretario aggiunto o equiparata ed i vice segretari o equiparati ai quali siano state attribuite funzioni superiori;

14) sono inquadrati nei posti di segretario di III classe coloro che siano provvisti della qualifica di vice segretario o equiparata;

15) sono inquadrati nei posti di applicato superiore coloro che siano provvisti della qualifica di archivista superiore o equiparata e gli archivisti capi o equiparati ai quali siano state attribuite funzioni superiori;

16) sono inquadrati nei posti di applicato capo di I classe coloro che siano provvisti della qualifica di archivista capo o equiparata ed i primi archivisti o equiparati ai quali siano state attribuite funzioni superiori;

17) sono inquadrati nei posti di applicato capo di II classe coloro che siano provvisti della qualifica di primi archivisti o equiparati e gli archivisti o equiparati ai quali siano state attribuite funzioni superiori;

18) sono inquadrati nei posti di applicato di I classe coloro che siano provvisti della qualifica di archivista o equiparata e gli applicati o equiparati ai quali siano state attribuite funzioni superiori;

19) sono inquadrati nei posti di applicato di II classe coloro che siano provvisti della qualifica di applicato o equiparata e gli applicati aggiunti o equiparati ai quali siano state attribuite funzioni superiori;

20) sono inquadrati nei posti di applicato di III classe coloro che siano provvisti della qualifica di applicato aggiunto o equiparata;

21) sono inquadrati nei posti di commesso capo di I classe coloro che siano provvisti della qualifica di commesso capo o equiparata ed i commessi o equiparati ai quali siano state attribuite funzioni superiori;

22) sono inquadrati nei posti di commesso capo di II classe coloro che siano provvisti della qualifica di commesso o equiparata e gli uscieri capi o equiparati ai quali siano state attribuite funzioni superiori;

23) sono inquadrati nei posti di commesso di I classe coloro che siano provvisti della qualifica di usciere capo o equiparata e gli uscieri o equiparati ai quali siano state attribuite funzioni superiori;

24) sono inquadrati nei posti di commesso di II classe coloro che siano provvisti della qualifica di usciere o equiparata e gli inservienti o equiparati ai quali siano state attribuite funzioni superiori;

25) sono inquadrati nei posti di commesso di III classe coloro che siano provvisti della qualifica di inserviente o equiparata.

Art. 59.

Modalità per l'inquadramento degli operai degli uffici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste trasferiti alla Regione

Il personale salariato degli uffici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste trasferiti dallo Stato alla Regione, in posizione di comando alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nella carriera ausiliaria tecnica secondo le modalità seguenti.

Gli operai specializzati o equiparati, che godono il trattamento economico previsto per l'ex coeff. 167, sono inquadrati nella qualifica di addetto agrario e forestale di I classe.

Gli operai qualificati o equiparati, che godono il trattamento economico previsto per l'ex coeff. 157, sono inquadrati nella qualifica di addetto agrario e forestale di II classe.

Gli operai comuni ed i manovali o equiparati, che godono il trattamento economico previsto per gli ex coeff. 151 e 148, sono inquadrati rispettivamente nelle qualifiche di addetto agrario e forestale di III e di IV classe.

Le addette ad opere tipicamente femminili, che godono il trattamento economico previsto per l'ex coeff. 139, sono inquadrate nella qualifica di addetto agrario e forestale di IV classe.

Art. 60.

Collocamento nei ruoli amministrativi e tecnici

Il personale di cui all'articolo 57 è collocato nei ruoli tenendo conto del servizio prestato e dei settori di attività in cui venne impiegato nell'Amministrazione regionale o in quella di provenienza ed eventualmente del titolo di studio nonchè, compatibilmente con le esigenze degli uffici, della preferenza manifestata dagli interessati nella domanda di inquadramento.

Per il collocamento nei ruoli tecnici degli ingegneri ed architetti, dei geometri e degli assistenti tecnici è richiesto il possesso del titolo di studio rispettivamente prescritto per lo accesso ai corrispondenti ruoli tecnici dell'Amministrazione statale dei lavori pubblici.

Per il collocamento nei ruoli tecnici dei medici, dei veterinari e delle assistenti sanitarie visitatrici è richiesto il possesso del titolo di studio rispettivamente prescritto per lo accesso ai ruoli corrispondenti del Ministero della sanità. Per il collocamento nel ruolo tecnico sanitario dei chimici-biologi è richiesto il possesso della laurea in chimica ad indirizzo organico-biologico.

Per il collocamento nei ruoli degli agronomi, degli ispettori del Corpo forestale regionale e dei periti agrari è richiesto il possesso del titolo di studio rispettivamente prescritto per lo accesso ai corrispondenti ruoli tecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Comunque il personale posto a disposizione della Regione in posizione di comando ai sensi dello articolo 33 del D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116, è collocato nei ruoli regionali, ove esistano, corrispondenti a quelli dell'Amministrazione di provenienza. Il personale del ruolo statale degli sperimentatori è collocato in quello regionale degli agronomi. Il personale in possesso della laurea in geologia è collocato nel ruolo degli ispettori del Corpo forestale regionale.

Per esigenze di inquadramento nei ruoli, di cui alle tabelle allegate, del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, il numero dei posti di qualifica superiore non utilizzato può venire temporaneamente portato in aumento a quello delle qualifiche inferiori.

Qualora i posti degli organici previsti non fossero sufficienti ad assicurare l'inquadramento, nei posti corrispondenti alla qualifica posseduta, del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, esso potrà essere effettuato anche in eccedenza ai posti previsti per le singole qualifiche inferiori. I posti in soprannumero verranno riassorbiti per cessazione dal servizio o per avanzamento dei dipendenti che li occupano.

Art. 61.

Procedimento e termini per l'inquadramento

Il provvedimento di inquadramento del personale di cui all'articolo 57 ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge qualora l'interessato abbia prodotto la domanda entro 60 giorni dalla predetta data, ovvero dal giorno successivo alla presentazione della domanda qualora questa sia stata prodotta oltre il suindicato termine di 60 giorni, ma non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della legge.

Per la valutazione dei requisiti e della posizione giuridica dell'impiegato ai fini dell'inquadramento si ha riguardo al giorno precedente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il provvedimento di inquadramento è adottato dal Presidente della Giunta regionale entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, previa deliberazione della Giunta medesima.

Entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta registrazione del provvedimento di inquadramento, il dipendente può revocare la domanda di cui al 1° comma del presente articolo.

La Giunta regionale può consentire, previa intesa con la Amministrazione di appartenenza, che il personale che non ha presentato domanda di inquadramento entro il termine ultimo di cui al 1° comma o che l'ha revocata ai sensi del comma precedente, possa continuare a prestare servizio in posizione di comando sino alla copertura dei relativi posti con personale regionale.

Il medesimo personale conserva, sino alla cessazione del comando, il trattamento economico di cui alla legge regionale 21 novembre 1964, n. 3 e successive modificazioni, in godimento al giorno precedente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 62.

Valutazione dell'anzianità

Il personale inquadrato ai sensi dell'articolo 57, 2° e 3° comma, conserva ad ogni effetto, nella qualifica regionale attribuita all'atto dell'inquadramento, l'anzianità maturata nella corrispondente qualifica rivestita presso l'Amministrazione di appartenenza.

Al personale inquadrato ai sensi del 5° comma dell'articolo 57 viene attribuita, nella qualifica di inquadramento, ai soli effetti giuridici, l'anzianità maturata nell'effettivo esercizio di funzioni superiori.

Il personale conserva comunque l'anzianità complessiva di servizio, compresi gli eventuali periodi prestati in soppressi ruoli transitori ed aggiunti, maturata presso l'Amministrazione di provenienza e per metà quella non di ruolo.

Il personale non di ruolo, inquadrato ai sensi del 4° comma dell'articolo 57, nonchè quello di ruolo inquadrato ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo, conserva ai fini della

promozione alla qualifica superiore, per metà e per non più di 5 anni, l'anzianità di servizio, anche se non di ruolo, maturata nell'Amministrazione pubblica di provenienza.

Per il personale proveniente dalla Direzione generale dell'alimentazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai fini dell'anzianità per la promozione alla qualifica superiore, opera il disposto dell'articolo 13 della legge 6 marzo 1958, n. 199.

La maggiore anzianità nella qualifica, posseduta dagli impiegati inquadrati ai sensi del 5° comma dell'articolo 57, si considera posseduta, ai soli fini della promozione alla qualifica superiore, anche dagli impiegati inquadrati nella medesima qualifica, ruolo e carriera, ai sensi del 2° comma dell'articolo 57.

Art. 63.

Posizione nel ruolo

L'impiegato inquadrato ai sensi dell'articolo 57 è collocato nel ruolo, a parità della decorrenza dell'inquadramento, secondo l'anzianità attribuita nella qualifica ai sensi dell'articolo precedente; a parità di anzianità si tiene conto della maggiore anzianità complessiva di servizio.

Art. 64.

Conservazione del trattamento economico in godimento

Al personale che, nella posizione di comando, fosse in godimento di un trattamento economico, al lordo degli scatti di stipendio, degli assegni, dell'indennità di cui all'articolo 2, III comma, della legge regionale 21 novembre 1964, n. 3, nonchè delle altre indennità e competenze comunque percepite in modo continuativo in forza di disposizioni vigenti per la Amministrazione di appartenenza, con l'esclusione dei compensi per lavoro straordinario e per indennità di missione, superiore a quello che gli compete nella nuova posizione in applicazione degli articoli precedenti, è attribuito un assegno personale pari alla differenza fra il predetto trattamento già goduto ed il nuovo. Detto assegno personale è riassorbito con i successivi aumenti di stipendio previsti dall'articolo 1 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 19, o dovuti a promozione.

L'indennità di cui all'articolo 4 della legge regionale 21 novembre 1964, n. 3 e successive modificazioni, nella misura eccedente quella prevista dall'articolo 49, verrà gradualmente riassorbita per effetto dei singoli miglioramenti economici dipendenti dall'applicazione di norme generali. Saranno di volta in volta imputati, ai fini di detto riassorbimento, i due terzi del miglioramento.

Il termine di cui all'articolo 1 della legge regionale 1 luglio 1966, n. 11, è prorogato fino all'entrata in vigore della presente legge; da tale data e fino al giorno dell'avvenuto inquadramento nei ruoli dell'Amministrazione regionale, al personale in servizio sarà corrisposto, a titolo di acconto, salvo conguaglio da praticare in sede di liquidazione definitiva, il trattamento economico in godimento al giorno precedente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 65.

Trattamento previdenziale

L'amministrazione regionale riconosce a tutti gli effetti al personale di cui all'articolo 57 l'anzianità ed i servizi utili a pensione, compresi quelli riscattati, o che saranno riscattati, assumendo in proprio, e per quanto le compete, i relativi impegni di natura assistenziale e previdenziale a decorrere dalla data di cui al 1° comma dell'articolo 61.

Nelle more del perfezionamento della ricostituzione delle singole posizioni assicurative presso la Cassa pensioni, l'Amministrazione regionale garantisce e liquida al dipendente, a titolo di acconto, un trattamento complessivo di pensione, in misura non inferiore ai nove decimi di quello che la Cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali corrisponde ai suoi iscritti a parità di servizio.

Ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita e della ricostituzione della posizione assicurativa, i rapporti finanziari conseguenti al passaggio alla Regione di detto personale vengono regolati con successivi accordi tra le Amministrazioni di provenienza, gli Istituti e le Casse di previdenza e la Regione.

Comunque tale trattamento dovrà essere equivalente a quello riservato dallo Stato ai propri dipendenti, per l'intero periodo di servizio prestato.

Agli effetti del trattamento di quiescenza, la posizione di ciascun dipendente non potrà risultare più sfavorevole in conseguenza dell'applicazione della presente legge.

TITOLO II

INQUADRAMENTO DEL PERSONALE TEMPORANEAMENTE ASSUNTO

Art. 66.

Criteri per l'inquadramento

Il personale temporaneamente assunto ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 21 novembre 1964, n. 3, in servizio presso la Regione alla data di entrata in vigore della presente legge, può, a domanda, essere inquadrato nei ruoli organici dell'Amministrazione regionale, sempre che abbia svolto lodevole servizio.

L'inquadramento del predetto personale nelle qualifiche corrispondenti alle funzioni ed al coefficiente di stipendio attribuitigli con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3, 1° comma, della legge regionale 21 novembre 1964, n. 3, si effettua secondo le modalità di cui agli articoli 57, 2° comma, e 58, in quanto compatibili e previo esame speciale inteso ad accertare l'idoneità ad esercitare le funzioni stesse.

Il medesimo personale che sia in possesso di un titolo di studio prescritto per l'accesso ad una carriere superiore a quella cui appartiene alla data di entrata in vigore della presente legge, può chiedere di essere inquadrato, previo esame speciale, nella qualifica iniziale della predetta carriera superiore.

Il servizio prestato da almeno un anno, alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'effettivo svolgimento dello incarico previsto dal 3° comma dell'articolo 2 della legge regionale 25 giugno 1965, n. 7, è equiparata, ai fini dell'applicazione del 2° comma del presente articolo all'esercizio delle funzioni di consigliere di I classe, se il personale, durante tutto lo svolgimento dell'incarico era in possesso del diploma di laurea; all'esercizio delle funzioni di primo segretario, se sprovvisto di tale titolo.

Il personale assunto ai sensi dell'articolo 10, 5° comma, della legge regionale 25 giugno 1965, n. 7, può, a domanda, continuare a prestare servizio alla Regione con le modalità previste dagli articoli 41, 42 e 54 della presente legge oppure, a richiesta, può essere inquadrato secondo le norme comuni, nel qual caso il servizio prestato da almeno due anni, alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'effettivo svolgimento dell'incarico, è equiparato, ai fini dell'applicazione del 2° comma del presente articolo, alle funzioni di direttore di sezione.

L'esame speciale consiste in una prova scritta ed in una orale, differenziate secondo la carriera, il ruolo e le qualifiche da attribuire.

La prova scritta è integrata da una prova pratica per la copertura dei posti del ruolo degli stenodattilografi d'aula, ed è sostituita da una prova pratica per la coperture dei posti dei ruoli degli assistenti tecnici, dei telescriventisti ed operatori grafici, degli addetti tecnici e degli addetti agrari e forestali.

Per l'inquadramento nelle qualifiche iniziali delle carriere esecutiva ed ausiliaria del personale appartenente alle categorie di cittadini aventi diritto all'assunzione senza concorso nei ruoli delle pubbliche Amministrazioni si prescinde dallo esame speciale.

L'ammissione all'esame speciale è deliberata dalla Giunta regionale.

La composizione delle commissioni e le modalità dell'esame speciale sono stabilite da apposito regolamento da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 67.

Inquadramento degli operai

Il personale salariato provvisoriamente assunto, con la qualifica di operaio comune, è inquadrato, salvo sempre il superamento dell'esame speciale, nella qualifica di addetto tecnico di II classe.

Art. 68.

Collocamento nei ruoli amministrativi e tecnici

Per il collocamento nei ruoli amministrativi e tecnici del personale inquadrato ai termini dell'articolo 66 si applicano le modalità previste dall'articolo 60, in quanto compatibili.

Art. 69.
Procedimento e termini per l'inquadramento

La domanda di inquadramento di cui al 1° comma dello articolo 66 deve essere presentata entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il provvedimento di inquadramento del personale di cui all'articolo 66, che abbia superato favorevolmente l'esame speciale, è adottato dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, ed ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 70.
Valutazione del servizio prestato

Il servizio prestato ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 21 novembre 1964, n. 3, è utile ad ogni effetto; sono fatti salvi, ai fini delle promozioni alle qualifiche superiori e della progressione economica, i termini più favorevoli previsti dal successivo 3° comma.

Il personale inquadrato nella prima qualifica della carriera corrispondente al titolo di studio posseduto ai sensi del 3° comma dell'articolo 66, conserva, ai fini della promozione alla qualifica superiore, la metà dell'anzianità di servizio di cui al comma precedente.

Il personale che per effetto del 2° comma dell'articolo 66 venga inquadrato, anzichè in quella iniziale, nella seconda o terza qualifica della carriera di appartenenza, è ammesso alla promozione alle qualifiche di cui agli articoli 164, 176 e 185 del T. U. 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni, dopo aver raggiunto un'anzianità complessiva rispettivamente di metà e di un terzo di quella prevista dall'articolo 77.

Art. 71.
Posizione nel ruolo

Il personale inquadrato ai sensi degli articoli 66 e 67 è collocato nei ruoli secondo l'anzianità di servizio di cui al 1° e 2° comma dell'articolo 70.

A parità di qualifica, detto personale è comunque collocato dopo quello di ruolo di cui agli articoli 57 e 59.

Art. 72.
Conservazione del trattamento economico in godimento

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 64.

Titolo III
SITUAZIONI PARTICOLARI

Art. 73.
Operai addetti alla guida di automezzi

Gli operai qualificati e specializzati, comandati o provvisoriamente assunti, in possesso della patente di guida, utilizzati stabilmente dalla Regione in qualità di autisti, sono inquadrati nella qualifica di addetto tecnico di I classe.

I capi operai, comandati o provvisoriamente assunti, in possesso della patente di guida, utilizzati stabilmente dalla Regione quali autisti, sono inquadrati nella qualifica di addetto tecnico capo.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale salariato dello Stato trasferito alla Regione ai sensi del D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116.

Art. 74.
Inquadramento di personale con funzioni di stenodattilografo d'aula

Il personale comandato o temporaneamente assunto che alla data di entrata in vigore della presente legge assolva alle funzioni di stenodattilografo d'aula presso il Consiglio regionale, anche se non sia in possesso del titolo di studio di scuola media di 2° grado, ma abbia tuttavia conseguito il diploma di stenodattilografia è inquadrato nella qualifica iniziale del ruolo degli stenodattilografi d'aula, previo l'accertamento di idoneità di cui all'articolo 66.

Sono comunque fatte salve le disposizioni più favorevoli di inquadramento di cui alla presente legge.

Art. 75.
Inquadramento dei telescriventisti e degli operatori grafici

Il personale comandato o temporaneamente assunto che alla data di entrata in vigore della presente legge assolva alle funzioni di telescriventista od operatore grafico, anche se non munito del titolo di scuola media inferiore, è inquadrato nella qualifica iniziale del ruolo dei telescriventisti e degli operatori grafici, previo l'accertamento di idoneità di cui all'articolo 66.

I telescriventisti dovranno tuttavia essere in possesso del diploma di specializzazione relativo alle mansioni svolte.

Sono comunque fatte salve le disposizioni più favorevoli di inquadramento di cui alla presente legge.

Art. 76.
Inquadramento del personale che ha svolto funzioni di carriera diversa

Il personale comandato, di ruolo, cui con deliberazione della Giunta regionale sia stato riconosciuto l'esercizio di funzioni proprie di carriera immediatamente superiore, da almeno un anno, è inquadrato, previo l'accertamento di idoneità di cui all'articolo 66, in detta carriera superiore nella qualifica statale corrispondente al coefficiente di stipendio in godimento al momento dell'entrata in vigore della presente legge, purchè in possesso almeno del titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera di provenienza.

Il personale di cui all'articolo 66 potrà venire inquadrato secondo le modalità di cui al precedente comma, previo sempre esame speciale, purchè con deliberazione della Giunta regionale sia stato ad esso riconosciuto l'esercizio di funzioni proprie di carriera immediatamente superiore da almeno due anni.

Il presente articolo non si applica per l'inquadramento del personale nei ruoli tecnici.

Titolo IV
NORME FINALI

Art. 77.
Regime transitorio di avanzamento

Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge i termini per l'ammissione agli scrutini ed agli esami di cui agli articoli 163, 164, 175, 176, 184, 185, 192 e 193 del T. U. 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni, sono ridotti della metà per il personale comandato e di un terzo per il personale temporaneamente assunto.

Nella prima applicazione della presente legge, successiva all'operazione di inquadramento, per il personale inquadrato nei posti di consigliere, di segretario e di applicato che, ai sensi degli articoli 62 e 70 e del 1° comma del presente articolo abbia maturato l'anzianità richiesta per la promozione alla qualifica superiore, l'esame di idoneità è sostituito dallo scrutinio per merito comparativo.

Nel primo scrutinio per merito comparativo immediatamente successivo all'operazione di inquadramento il Consiglio di Amministrazione valuterà l'esercizio formalmente attribuito da almeno due anni delle funzioni della qualifica da conferire, sia come incarico sia quale attitudine allo svolgimento delle funzioni stesse, assegnando all'impiegato il coefficiente massimo attribuito a tali titoli, ai sensi degli articoli dal 62 al 67 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 78.
Esercizio di funzioni superiori

Per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, qualora a seguito di vacanza di posti o di assenza o impedimento dei titolari, un impiegato sia temporaneamente destinato, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 31 del T. U. 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni e dello articolo 16 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, a funzioni superiori dello stesso ruolo e della stessa carriera, e l'esercizio delle funzioni si protragga per un periodo superiore a due mesi, al medesimo è corrisposta, a decorrere dall'inizio del terzo mese, una indennità mensile lorda di incarico commisurata alla differenza tra gli assegni lordi iniziali della qualifica rivestita e quelli lordi iniziali previste per la qualifica corrispondente alle funzioni temporaneamente attribuite.

Le altre indennità accessorie, limitatamente al periodo di godimento delle indennità di incarico, sono corrisposte nella misura corrispondente a quella della qualifica temporaneamente rivestita.

Art. 79.

Inquadramento di personale in soprannumero

Qualora i posti degli organici previsti nel ruolo degli addetti agrari e forestali non fossero sufficienti per poter dare integrale applicazione alle disposizioni di cui alla presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire i necessari posti in soprannumero al fine di assicurare l'inquadramento del personale trasferito dallo Stato alla Regione, ai sensi dell'articolo 33 del D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116, in servizio alla data di entrata in vigore della legge. Il personale inquadrato in soprannumero mantiene lo sviluppo di carriera a parità del personale del ruolo normale sino ad esaurimento. I posti predetti verranno riassorbiti a seguito della loro vacanza per cessazione dal servizio o per avanzamento dei dipendenti che li occupano.

Art. 80.

Ispettori, sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale regionale

Il Corpo forestale regionale sarà costituito da ispettori, sottufficiali, guardie scelte e guardie forestali.

Con successiva apposita legge regionale da predisporsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno emanate norme per l'inquadramento degli ispettori, dei sottufficiali, delle guardie scelte e delle guardie del Corpo forestale in posizione di comando, per i quali rimangono frattanto fermi le disposizioni speciali vigenti nella legislazione statale ed il trattamento economico in godimento, comprese le indennità previste dalla legge regionale 21 novembre 1964, n. 3 e successive modificazioni.

Art. 81.

Applicazione delle norme transitorie e finali

I benefici previsti dalle norme transitorie e finali della presente legge non possono essere goduti più di una volta, per il medesimo titolo, dallo stesso dipendente.

Art. 82.

Rinvio al regolamento

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge sarà emanato il regolamento di esecuzione ai sensi degli articoli 42 e 46 dello Statuto.

Art. 83.

Abrogazione di norme

Sono abrogate le norme regionali che siano in contrasto con la presente legge.

Art. 84.

Norma finanziaria

Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 2 e 55 della presente legge fanno carico rispettivamente ai capitoli 52 e 51 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1968, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità.

Per gli altri oneri, previsti in lire 120 milioni per l'esercizio finanziario 1968, relativi agli assegni e indennità non facenti parte del trattamento economico fondamentale, cui si provvede con l'apposito articolo finanziario del provvedimento legislativo sull'ordinamento degli uffici del Consiglio e della Amministrazione regionali, si fa fronte mediante prelevamento dell'importo di lire 120 milioni dall'apposito fondo iscritto al capitolo 498 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1968 (rubrica n. 2 dell'elenco n. 4 allegato al bilancio medesimo).

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con propri decreti, da registrarsi alla Corte dei conti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'esercizio 1968.

L'onere relativo agli esercizi successivi farà carico sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 28 marzo 1968.

BERZANTI

ALLEGATO *A*

TABELLA DI EQUIPARAZIONE
TRA LE QUALIFICHE REGIONALI E STATALI

Qualifiche regionali	Qualifiche statali	ex coeff.
CARRIERA DIRETTIVA		
Segretario generale Direttore regionale	Direttore generale	900
Direttore di servizio di I classe	Ispettore generale	670
Direttore di servizio di II classe	Direttore di divisione	500
Direttore di sezione	Direttore di sezione	402
Consigliere di I classe	Consigliere di I classe	325
Consigliere di II classe	Consigliere di II classe	271
Consigliere di III classe	Consigliere di III classe	229
CARRIERA DI CONCETTO		
Segretario superiore	Segretario capo	500
Segretario capo di I classe	Segretario principale	402
Segretario capo di II classe	Primo segretario	325
Segretario di I classe	Segretario	271
Segretario di II classe	Segretario aggiunto	229
Segretario di III classe	Vice segretario	202
CARRIERA ESECUTIVA		
Applicato superiore	Archivista superiore	325
Applicato capo di I classe	Archivista capo	271
Applicato capo di II classe	Primo archivista	229
Applicato di I classe	Archivista	202
Applicato di II classe	Applicato	180
Applicato di III classe	Applicato aggiunto	157
CARRIERA AUSILIARIA		
a) *Amministrativa*		
Commesso capo di I classe	Commesso capo	180
Commesso capo di II classe	Commesso	173
Commesso di I classe	Usciere capo	159
Commesso di II classe	Usciere	151
Commesso di III classe	Inserviente	142
b) *Tecnica*		
Addetto tecnico capo Addetto agrario e forestale capo	Capo operaio	193
Addetto tecnico di I classe Addetto agrario e forestale di I classe	Operaio di I categoria — specializzato —	167
Addetto tecnico di II classe Addetto agrario e forestale di di II classe	Operaio di II categoria — qualificato —	157
Addetto agrario e forestale di di III classe	Operaio di III categoria — comune —	151
Addetto agrario e forestale di di IV classe	Operaio di IV categoria — manovale —	148

ALLEGATO *B*

TABELLA DI EQUIPARAZIONE DELLE QUALIFICHE NEI RUOLI

CARRIERA DIRETTIVA

Ruoli amministrativi

Ruolo giuridico amministrativo (qualifiche comuni)	Ruolo di ragioneria	Ruolo per gli studi economico-sociali
Segretario generale	—	—
Direttore regionale	Direttore regionale della ragioneria generale	Direttore generale
Direttore di servizio di I classe	Direttore di servizio di I classe di ragioneria	Direttore di servizio economico di prima classe
Direttore di servizio di II classe	Direttore di servizio di II classe di ragioneria	Direttore di servizio economico di seconda classe
Direttore di sezione	Direttore di sezione di ragioneria	Direttore di sezione economica
Consigliere di I classe	Consigliere di I classe di ragioneria	Consigliere economico di I classe
Consigliere di II classe	Consigliere di II classe di ragioneria	Consigliere economico di II classe
Consigliere di III classe	Consigliere di III classe di ragioneria	Consigliere economico di III classe

Ruoli tecnici

Qualifiche comuni	Ruolo degli ingegneri e architetti	Ruolo dei sanitari			Ruolo degli agronomi	Ruolo degli ispettori del Corpo forestale regionale
Segretario generale	—	—			—	
Direttore regionale	Direttore tecnico regionale	Direttore sanitario regionale			Direttore agronomo regionale	Direttore forestale regionale
Direttore di servizio di I classe	Direttore tecnico di servizio di I classe	Direttore sanitario di servizio di I classe			Direttore di servizio agrario di I classe	Direttore di servizio forestale di I classe
Direttore di servizio di II classe	Direttore tecnico di servizio di II classe	Direttore sanitario di servizio di II classe			Direttore di servizio agrario di II classe	Direttore di servizio forestale di II classe
Direttore di sezione	Direttore tecnico di sezione	Direttore medico di sezione	Direttore di sezione veterinaria	Direttore di sezione chimico-biologo	Direttore di sezione agraria	Direttore di sezione forestale
Consigliere di I classe	Consigliere tecnico di I classe	Consigliere medico di I classe	Consigliere veterinario di I classe	Consigliere chimico-biologo di I classe	Consigliere agronomo di I classe	Consigliere forestale di I clas- classe
Consigliere di II classe	Consigliere tecnico di II classe	Consigliere medico di II classe	Consigliere veterinario di II classe	Consigliere chimico-biologo di II classe	Consigliere agronomo di II classe	Consigliere forestale di II classe
Consigliere di III classe	—	—	Consigliere veterinario di III classe	—	Consigliere agronomo di III classe	Consigliere forestale di III classe

Segue: ALLEGATO *B*

CARRIERA DI CONCETTO

Ruoli amministrativi

Ruolo dei segretari (qualifiche comuni)	Ruolo dei ragionieri	Ruolo degli stenodattilografi d'aula
Segretario superiore	Ragioniere superiore	Stenodattilografo d'aula superiore
Segretario capo di I classe	Ragioniere capo di I classe	Stenodattilografo d'aula capo di prima classe
Segretario capo di II classe	Ragioniere capo di II classe	Stenodattilografo d'aula capo di seconda classe
Segretario di I classe	Ragioniere di I classe	Stenodattilografo d'aula di I classe
Segretario di II classe	Ragioniere di II classe	Stenodattilografo d'aula di II classe
Segretario di III classe	Ragioniere di III classe	Stenodattilografo d'aula di III classe

Ruoli tecnici

Qualifiche comuni	Ruolo dei geometri	Ruolo dei periti agrari	Ruolo delle assistenti sanitarie visitatrici
Segretario superiore	Geometra superiore	Perito superiore	—
Segretario capo di I classe	Geometra capo di I classe	Perito capo di I classe	Assistente sanitaria visitatrice capo di prima classe
Segretario capo di II classe	Geometra capo di II classe	Perito capo di II classe	Assistente sanitaria visitatrice capo di seconda classe
Segretario di I classe	Geometra di I classe	Perito di I classe	Assistente sanitaria visitatrice di I classe
Segretario di II classe	Geometra di II classe	Perito di II classe	Assistente sanitaria visitatrice di II classe
Segretario di III classe	Geometra di III classe	Perito di III classe	Assistente sanitaria visitatrice di III classe

CARRIERA ESECUTIVA

Ruoli amministrativi

Ruolo degli applicati e dei dattilografi (qualifiche comuni)	Ruolo dei telescriventisti e degli operatori grafici
Applicato superiore o dattilografo superiore	Telescriventista superiore o operatore grafico superiore
Applicato capo di I classe o dattilografo capo di I classe	Telescriventista capo di I classe o operatore grafico capo di I classe
Applicato capo di II classe o dattilografo capo di II classe	Telescriventista capo di II classe o operatore grafico capo di II classe
Applicato di I classe o dattilografo di I classe	Telescriventista di I classe o operatore grafico di I classe
Applicato di II classe o dattilografo di II classe	Telescriventista di II classe o operatore grafico di II classe
Applicato di III classe o dattilografo di III classe	Telescriventista di III classe o operatore grafico di III classe

Ruoli tecnici

Qualifiche comuni	Ruolo degli assistenti tecnici
Applicato superiore	Assistente tecnico superiore
Applicato capo di I classe	Assistente tecnico capo di I classe
Applicato capo di II classe	Assistente tecnico capo di II classe
Applicato di I classe	Assistente tecnico di I classe
Applicato di II classe	Assistente tecnico di II classe
Applicato di III classe	Assistente tecnico di III classe

Segue: ALLEGATO *B*

CARRIERA AUSILIARIA

Ruoli amministrativi

Ruolo dei commessi
Commesso capo di I classe
Commesso capo di II classe
Commesso di I classe
Commesso di II classe
Commesso di III classe

Ruoli tecnici

Ruolo degli addetti tecnici	Ruolo degli addetti agrari e forestali
Addetto tecnico capo	Addetto agrario e forestale capo
Addetto tecnico di I classe	Addetto agrario e forestale di I classe
Addetto tecnico di II classe	Addetto agrario e forestale di II classe
—	Addetto agrario e forestale di III classe
—	Addetto agrario e forestale di IV classe

(3459)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.